

Edizione
in lingua italiana

Legislazione


Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2762/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1998, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni 1
- ★ Regolamento (CE) n. 2763/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, che fissa, per la campagna di pesca 1999, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604 5
- ★ Regolamento (CE) n. 2764/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, che fissa, per la campagna 1999, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92 6
- ★ Regolamento (CE) n. 2765/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, che fissa, per la campagna 1999, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3759/92 8
- Regolamento (CE) n. 2766/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11
- ★ Regolamento (CE) n. 2767/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele 13
- ★ Regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva 14

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Decisione n. 2769/98/CECA della Commissione, del 21 dicembre 1998, recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (166^a deroga).....	20
* Regolamento (CE) n. 2770/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.....	25
* Regolamento (CE) n. 2771/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, recante apertura e modalità di gestione, per il 1999, di un contingente tariffario comunitario dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia	29
* Regolamento (CE) n. 2772/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto comunitario per l'approvvigionamento della Guiana in prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, utilizzati per l'alimentazione degli animali per il 1999.....	35
Regolamento (CE) n. 2773/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	38
Regolamento (CE) n. 2774/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera	40
Regolamento (CE) n. 2775/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	42
Regolamento (CE) n. 2776/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.....	44
Regolamento (CE) n. 2777/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	47
* Direttiva 98/92/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica della direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali e della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali	49

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*


Consiglio

98/728/CE:

* Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa ad un sistema comunitario di tasse nel settore dell'alimentazione degli animali	51
--	-----------

98/729/CE:

* Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modificazione della decisione 97/256/CE al fine di estendere la garanzia comunitaria concessa alla Banca europea per gli investimenti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina	54
---	-----------



Commissione

98/730/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1998, relativa ad alcune domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone, presentate dalla Rubycon UK [notificata con il numero C(1998) 3542]** 57

98/731/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, relativa alla sezione 110, paragrafo 5, della legge sul diritto d'autore (Copyright Act) degli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(1998) 4033]** 60

98/732/Euratom:

- * **Decisione della Commissione, del 15 dicembre 1998, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione fra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il Canada nel campo della ricerca nucleare [notificata con il numero C(1998) 4244]** 64

Accordo di cooperazione fra il Canada e la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della ricerca nucleare 65

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1620/98 della Commissione, del 24 luglio 1998, che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel luglio 1998 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici e del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica slovena (GU L 209 del 25.7.1998) 72

Rettifica del regolamento (CE) n. 2689/98 della Commissione, dell'11 dicembre 1998, che stabilisce il quantitativo disponibile nel primo semestre 1999 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici (GU L 337 del 12.12.1998) 72

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 2762/98 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 1998**

che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1998, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2594/98 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 1998;

considerando che, ai termini dell'allegato XI dello statuto, l'adeguamento annuale per l'esercizio 1999 comporterà entro il 31 dicembre 1999 la fissazione di nuovi coefficienti correttori, con effetto retroattivo al 1° luglio 1999;

considerando che i nuovi coefficienti correttori potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 1999 i cui pagamenti saranno effettuati sulla base del presente regolamento;

considerando che occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o, in caso di diminuzione, il recupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 1999;

considerando che occorre prevedere che gli effetti di un eventuale recupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1998:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

⁽¹⁾ GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 del 3. 12. 1998, pag. 1.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	442 120	465 606	489 092	512 578	536 064	559 550		
A 2	392 345	414 756	437 167	459 578	481 989	504 400		
A 3 / LA 3	324 933	344 536	364 139	383 742	403 345	422 948	442 551	462 154
A 4 / LA 4	272 978	288 279	303 580	318 881	334 182	349 483	364 784	380 085
A 5 / LA 5	225 057	238 390	251 723	265 056	278 389	291 722	305 055	318 388
A 6 / LA 6	194 491	205 103	215 715	226 327	236 939	247 551	258 163	268 775
A 7 / LA 7	167 418	175 748	184 078	192 408	200 738	209 068		
A 8 / LA 8	148 066	154 037						
B 1	194 491	205 103	215 715	226 327	236 939	247 551	258 163	268 775
B 2	168 512	176 412	184 312	192 212	200 112	208 012	215 912	223 812
B 3	141 346	147 915	154 484	161 053	167 622	174 191	180 760	187 329
B 4	122 252	127 949	133 646	139 343	145 040	150 737	156 434	162 131
B 5	109 277	113 887	118 497	123 107				
C 1	124 692	129 720	134 748	139 776	144 804	149 832	154 860	159 888
C 2	108 456	113 064	117 672	122 280	126 888	131 496	136 104	140 712
C 3	101 169	105 117	109 065	113 013	116 961	120 909	124 857	128 805
C 4	91 414	95 117	98 820	102 523	106 226	109 929	113 632	117 335
C 5	84 289	87 743	91 197	94 651				
D 1	95 259	99 424	103 589	107 754	111 919	116 084	120 249	124 414
D 2	86 858	90 557	94 256	97 955	101 654	105 353	109 052	112 751
D 3	80 842	84 302	87 762	91 222	94 682	98 142	101 602	105 062
D 4	76 223	79 349	82 475	85 601				

- b) — all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 6 566 BEF è sostituito dall'importo di 6 691 BEF;
- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 8 456 BEF è sostituito dall'importo di 8 617 BEF;
- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 15 107 BEF è sostituito dall'importo di 15 394 BEF;
- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 7 557 BEF è sostituito dall'importo di 7 701 BEF.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1998 la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	207 576	233 288	259 000	284 712
	II	150 655	165 335	180 015	194 695
	III	126 602	132 242	137 882	143 522
B	IV	121 618	133 524	145 430	157 336
	V	95 529	101 826	108 123	114 420
C	VI	90 855	96 204	101 553	106 902
	VII	81 318	84 085	86 852	89 619
D	VIII	73 499	77 828	82 157	86 486
	IX	70 782	71 768	72 754	73 740

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1998, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

- a 4 016 BEF al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;
- a 6 157 BEF al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1998 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1998, la data «1° luglio 1997» figurante all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data «1° luglio 1998».

Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 1998, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

Regno Unito : 153,6.

2. Con effetto al 1° luglio 1998, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:

Belgio		100,0
Danimarca		129,3
Germania		108,2
tranne:	Bonn	102,2
	Karlsruhe	98,8
	Monaco	109,0
Grecia		84,3
Spagna		91,0
Francia		120,0
Irlanda		104,2
Italia		100,8
tranne:	Varese	94,7
Lussemburgo		100,0
Paesi Bassi		111,5
Austria		111,2
Portogallo		84,9
Finlandia		116,6
Svezia		119,7
Regno Unito		157,5
tranne:	Culham	123,4

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88⁽¹⁾ restano applicabili.

⁽¹⁾ GU L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.

4. Conformemente all'allegato XI dello statuto, questi coefficienti correttori potrebbero essere modificati con regolamento del Consiglio prima del 31 dicembre 1999, che fissasse nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 1999. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 1999, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.

L'eventuale recupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 1999.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 1998, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella che segue:

	Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	BEF per giorno di calendario			
A 1-A 3 e LA 3	2 610	1 230	1 792	1 030
A 4-A 8 e LA 4-LA 8 e categoria B	2 533	1 147	1 719	897
Altri gradi	2 298	1 070	1 479	740

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1998 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76⁽¹⁾, sono fissate a 11 640, 17 569, 19 210, 26 189 BFR.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1998, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68⁽²⁾ si applica il coefficiente 4,165412.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

⁽¹⁾ GU L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1. Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13. 5. 1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2461/98 (GU L 307 del 17. 11. 1998, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98 (GU L 307 del 17. 11. 1998, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 2763/98 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 1998

che fissa, per la campagna di pesca 1999, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitaria per i tonni (del genere *Thunnus*), tonnetti striati [*Euthynnus* (*Katsuwonus*) *pelamis*] e altre specie del genere *Euthynnus* destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604;

considerando che, sulla base dei criteri definiti all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo trattino nonché all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento citato, occorre aumentare il prezzo per la campagna di pesca 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo alla produzione comunitaria della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 per i tonni (del genere *Thunnus*), tonnetti striati [*Euthynnus* (*Katsuwonus*) *pelamis*] e altre specie del genere *Euthynnus* destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604 e la categoria commerciale cui esso si riferisce è fissato come segue:

Prodotto	Caratteristiche commerciali	Prezzo alla produzione comunitaria (in euro/t)
Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	Pesce intero, di peso superiore a 10 kg/pezzo	1 246

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

⁽¹⁾ GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

REGOLAMENTO (CE) N. 2764/98 DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 1998****che fissa, per la campagna 1999, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
visto la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede che venga fissato annualmente un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II dello stesso regolamento;
considerando che, in base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione ed ai criteri enunciati all'articolo 9 paragrafo 2 del regolamento citato, per la campagna di pesca 1999 è opportuno

aumentare, mantenere o diminuire questi prezzi secondo le specie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92 e le categorie commerciali cui tali prezzi si riferiscono sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

⁽¹⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15).

ALLEGATO

(Euro/t)

Gruppi di prodotti	Caratteristiche commerciali	Prezzi di orientamento
1. Orate di mare (<i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.)	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 572
2. Calamari della specie <i>Loligo patagonica</i>	Congelati, non puliti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 089
3. Calamari (<i>Ommastrephes sagittatus</i>)	Congelati, non puliti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	961
4. <i>Illex argentinus</i>	Congelati, non puliti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	888
5. Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> e <i>Sepiola rondeletti</i>)	Congelate, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 987
6. Polpi (<i>Octopus</i> spp.)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	2 027
7. Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 957
8. Naselli interi del genere <i>Merluccius</i> spp.	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 290
9. Filetti di naselli del genere <i>Merluccius</i> spp.	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 561
10. — Gamberi delle specie <i>Parapenaeus longirostris</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	4 038
— altre specie della famiglia <i>Penaeidae</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	7 985

REGOLAMENTO (CE) N. 2765/98 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 1998

**che fissa, per la campagna 1999, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca
di cui all'allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3759/92**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del
17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, in
particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
visto la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 3759/92 prevede che venga fissato annualmente
un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei
gruppi di prodotti di cui all'allegato I lettere A, D e E
dello stesso regolamento;
considerando che, in base ai dati attualmente disponibili
per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione ed
ai criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 2 del regola-
mento citato, per la campagna di pesca 1999 è opportuno

aumentare, mantenere o diminuire questi prezzi secondo
le specie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1°
gennaio al 31 dicembre 1999 per i prodotti elencati
nell'allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n.
3759/92 e le categorie commerciali cui tali prezzi si riferi-
scono sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
W. MOLTERER

⁽¹⁾ GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato
dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12.
1994, pag. 15).

ALLEGATO

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo d'orientamento (in Euro/t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	Extra, A	1	Pesci interi	270
2. Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	Extra	3	Pesci interi	531
3. Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	Extra, A	2	Pesci interi Pesci eviscerati con testa	} 1 047
4. Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	Extra, A	1	Pesci interi Pesci eviscerati con testa	} 806
5. Sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	A	2	Pesci interi	1 143
6. Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus Morhua</i>	A	2	Pesci eviscerati con testa	} 1 506
	A	3	Pesci eviscerati con testa	
7. Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	A	2	Pesci eviscerati con testa	} 770
	A	3	Pesci eviscerati con testa	
8. Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	A	2	Pesci eviscerati con testa	} 1 026
	A	3	Pesci eviscerati con testa	
9. Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	A	2	Pesci eviscerati con testa	} 893
	A	3	Pesci eviscerati con testa	
10. Molve (<i>Molva</i> spp.)	Extra, A	1, 2	Pesci eviscerati con testa	1 150
11. Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	Extra	1	Pesci interi	} 294
	A	2	Pesci interi	
12. Sgombri della specie <i>Scomber japonicus</i>	Extra	1	Pesci interi	} 301
	A	2	Pesci interi	
13. Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	Extra	2	Pesci interi	1 191
14. Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	A	2	Pesci eviscerati con testa	1. 1. 1999 — } 1 042
	A	3	Pesci eviscerati con testa	30. 4. 1999 } 1 434
15. Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	A	1	Pesci eviscerati con testa	3 659
16. Rombo giallo (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	Extra, A	1, 2	Pesci interi o eviscerati con teste	2 335
17. Pesce castagna (<i>Brama</i> spp.)	Extra, A	1	Pesci interi	1 800
18. Rana pescatrice (<i>Lophius</i> spp.)	Extra, A	2, 3	Pesci interi o eviscerati con teste	2 717
	Extra, A	2, 3	Pesce privo della testa	5 613

Specie	Caratteristiche commerciali ⁽¹⁾			Prezzo d'orientamento (in Euro/t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
19. Gamberetti grigi della specie Crangon crangon	A	1	Semplicemente cotti in acqua	2 358
20. Granciporro (Cancer pagurus)	—	1	Pesci interi	1 749
21. Scampo (Nephrops norvegicus)	E, A	1, 2	Pesci interi	5 232
	E, A	2	Coda	4 345
22. Limande (Limanda limanda)	Extra, A	1	Pesci eviscerati con testa	932
23. Passere (Platichthys flesus)	Extra, A	1	Pesci eviscerati con testa	558
24. Tonni bianchi (Thunnus alalunga)	Extra, A	1	Pesci interi	2 145
		1	Pesci eviscerati con testa	2 452
25. Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)	Extra, A	1, 2	Pesci interi	1 605
26. Sogliole (Solea spp.)	Extra, A	2, 3	Pesci eviscerati con testa	6 453
27. Gamberelli (Pandalus Borealis)	A	1	Semplicemente cotti in acqua	6 387
	A	1	Fresche o refrigerate	1 673

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, le dimensioni e le presentazioni corrispondono a quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

REGOLAMENTO (CE) N. 2766/98 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	101,0
	204	106,5
	220	242,0
	624	242,1
	999	172,9
0707 00 05	052	80,8
	999	80,8
0709 90 70	052	90,9
	204	94,4
	999	92,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	39,1
	204	40,6
	999	39,8
0805 20 10	052	76,4
	204	64,9
	999	70,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	58,1
	464	294,2
	999	176,2
0805 30 10	052	59,2
	600	70,4
	999	64,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	60,6
	060	16,5
	064	45,1
	400	64,2
	404	74,6
	728	85,7
	999	57,8
	0808 20 50	064
	400	88,0
	720	63,0
	999	70,1

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2767/98 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2070/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2633/98 ⁽⁴⁾, stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione;

considerando che per permettere una certa flessibilità nell'esecuzione del programma, i limiti finanziari comunicati per ogni azione possono variare di una determinata percentuale senza tuttavia superare il massimale previsto dal programma annuo; che, qualora si ricorra alla flessibilità di esecuzione del programma, la partecipazione finanziaria della Comunità non può superare il 50 % delle spese effettivamente sostenute dallo Stato membro interessato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2300/97 è modificato come segue: è inserito il seguente articolo 4bis:

«Articolo 4bis

I limiti finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti di una percentuale massima del 10 %, fermo restando tuttavia il massimale totale del programma annuo e senza che la partecipazione comunitaria al finanziamento del programma di cui all'articolo 3 superi il 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 1.⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 1.⁽³⁾ GU L 319 del 21. 11. 1997, pag. 4.⁽⁴⁾ GU L 333 del 9. 12. 1998, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 2768/98 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1998
relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12 bis,

considerando che l'articolo 12 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la possibilità di attuare, fino al 31 ottobre 2001, un regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva, in caso di grave perturbazione del mercato in determinate regioni della Comunità; che detto regime di aiuto deve basarsi su contratti con operatori autorizzati che offrano sufficienti garanzie e che deve essere data la precedenza alle associazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 952/97 ⁽³⁾;

considerando che occorre stabilire le modalità relative al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva per permetterne la rapida attuazione in caso di necessità; che per potenziare l'effetto del regime sul mercato a livello dei produttori e per facilitarne il controllo, occorre concentrare gli aiuti sull'ammasso di olio di oliva vergine sfuso;

considerando che per riflettere il meglio possibile la situazione del mercato l'importo dell'aiuto deve essere determinato mediante gare aperte secondo determinate modalità e per i settori di mercato che lo richiedono; che i partecipanti alle gare devono essere operatori che offrano ampie garanzie;

considerando che occorre precisare le informazioni che devono figurare nelle offerte e le condizioni in cui devono avvenire la presentazione e lo spoglio delle stesse; che le offerte in particolare devono contemplare un magazzino di lunga durata ed un quantitativo minimo commisurato alla realtà del settore, al fine di poter incidere sulla situazione del mercato; che l'esecuzione dell'offerta deve essere garantita mediante il deposito di una cauzione alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 ⁽⁵⁾, il cui importo e la cui durata sono correlati ai rischi di variazione dei prezzi sul mercato e al numero di giorni effettivi di magazzino che danno diritto all'aiuto;

considerando che le offerte accettate sono quelle di importo inferiore o pari all'importo massimo dell'aiuto per giorno di magazzino, da stabilire in funzione della situazione del mercato dell'olio d'oliva; che tuttavia per ciascuna categoria o regione determinata devono essere garantiti la rappresentatività delle offerte e il rispetto dei quantitativi massimi previsti dalla gara;

considerando che occorre precisare gli elementi principali da inserire nel contratto; che, per evitare inefficienze del mercato, la durata del contratto deve poter essere modificata dalla Commissione; tenendo conto, fra l'altro, delle previsioni relative al raccolto della campagna di commercializzazione successiva a quella nel corso della quale è stato concluso il contratto;

considerando che, per assicurare una gestione adeguata del regime, è necessario specificare le condizioni in cui può essere concesso un anticipo dell'aiuto, i controlli indispensabili del rispetto del diritto all'aiuto, determinate modalità di calcolo dell'aiuto e gli elementi che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 314/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3788/89 ⁽⁷⁾ e il regolamento (CE) n. 94/98 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2367/98 ⁽⁹⁾, concernenti l'ammasso privato anteriormente al 1° marzo 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi competenti degli Stati membri produttori concludono contratti di ammasso privato per l'olio d'oliva vergine sfuso alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2. Per determinare gli aiuti da concedere per l'esecuzione di contratti di ammasso privato per l'olio d'oliva vergine sfuso la Commissione può, fino al 31 ottobre 2001 e secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, aprire gare di durata limitata. Nel corso di una gara di durata limitata si procede a gare parziali.

⁽¹⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 310 del 14. 12. 1993, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 31 del 3. 2. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 367 del 16. 12. 1989, pag. 44.

⁽⁸⁾ GU L 9 del 15. 1. 1998, pag. 25.

⁽⁹⁾ GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 64.

Articolo 2

1. Possono essere aperte gare di durata limitata nei casi in cui:

- in alcune regioni della Comunità si verificano gravi perturbazioni del mercato che possono essere ridotte o risolte mediante misure relative all'ammasso privato dell'olio d'oliva vergine sfuso;
- e
- il prezzo medio constatato sul mercato per un periodo di almeno due settimane sia inferiore a:
 - 177,88 ECU/100 kg per l'olio d'oliva vergine extra; e/o
 - 170,99 ECU/100 kg per l'olio d'oliva vergine fino; e/o
 - 166,40 ECU/100 kg per l'olio di oliva vergine corrente; e/o
 - 156,08 ECU/100 kg per l'olio d'oliva vergine lampante avente un grado di acidità libera; l'importo è ridotto di 3,67 ECU/100 kg per ciascun grado di acidità in più.

2. Nella gara di durata limitata viene specificato un quantitativo massimo per l'insieme della gara e possono essere specificati dei quantitativi massimi per:

- ciascuna categoria di olio d'oliva vergine di cui all'allegato del regolamento n. 136/66/CEE;
- ciascuna categoria di operatori autorizzati di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- ciascuna regione o ciascuno Stato membro della Comunità.

L'apertura della gara di durata limitata può essere ristretta a determinate categorie o regioni di cui al primo comma, in particolare per concedere una priorità agli operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

La gara di durata limitata può essere chiusa prima della data di scadenza secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 3

1. Gli operatori appositamente autorizzati dall'organismo competente dello Stato membro interessato possono presentare offerte per le gare parziali. Detti operatori autorizzati possono essere:

- a) un'associazione di produttori o un'unione di associazioni, riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 952/97; o
- b) un'associazione di produttori o un'unione di associazioni, riconosciute a norma dell'articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE; o

c) un frantoio riconosciuto a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio⁽¹⁾ da più di due campagne di commercializzazione, i cui impianti consentano l'estrazione di almeno 2 tonnellate di olio per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle due campagne di commercializzazione precedenti abbia ottenuto un totale di almeno 500 tonnellate di olio d'oliva vergine; o

d) un'impresa di condizionamento che abbia, sul territorio di uno stesso Stato membro, una capacità pari almeno a 6 tonnellate d'olio condizionate per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle due campagne di commercializzazione precedenti abbia condizionato un totale di almeno 500 tonnellate di olio d'oliva.

2. Ai fini dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 gli operatori si impegnano a:

- accettare che l'organismo competente dello Stato membro sigilli i recipienti contenenti l'olio d'oliva oggetto di un contratto di ammasso;
- tenere una contabilità di magazzino per gli oli ed eventualmente le olive da essi detenuti;
- sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito del presente regime di aiuto ai contratti di ammasso privato.

Essi devono dichiarare la capacità degli impianti di magazzinaggio di cui dispongono, fornendone la planimetria, e apportare gli elementi di prova relativi alle condizioni di cui al paragrafo 1.

3. Gli operatori che soddisfano alle condizioni indicate ai paragrafi 1 e 2 ottengono l'autorizzazione e ricevono un numero di riconoscimento entro due mesi dalla presentazione del fascicolo completo relativo alla loro domanda di autorizzazione.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 3, l'autorizzazione è rifiutata o ritirata immediatamente qualora l'operatore:

- non soddisfi le condizioni stabilite per l'autorizzazione; o
- sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità in relazione al regime previsto dal regolamento n. 136/66/CEE; o
- sia stato oggetto di sanzioni per un'infrazione a detto regolamento negli ultimi 24 mesi.

Articolo 4

I termini per la presentazione delle offerte per le gare parziali sono i seguenti:

- per i mesi di novembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre: dal 4 all'8 alle ore 12.00 e dal 18 al 22 alle ore 12.00;

⁽¹⁾ GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

- per il mese di agosto: dal 18 al 23 alle ore 12.00;
- per il mese di dicembre: dal 9 al 14 alle ore 12.00.

L'ora limite è l'ora locale del Belgio. Se in uno Stato membro il giorno di scadenza del termine è festivo per l'organismo incaricato di ricevere le offerte, il termine scade alle ore 12.00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente.

Articolo 5

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 11, le offerte per un quantitativo minimo di 50 tonnellate si riferiscono all'importo giornaliero dell'aiuto all'ammasso privato, per 365 giorni in recipienti sigillati e conformemente alle condizioni previste dal presente regolamento, di olio d'oliva vergine sfuso di una delle quattro categorie contemplate dall'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Gli operatori autorizzati partecipano alla gara parziale presentando un'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, oppure mediante fax indirizzato a detto organismo.

L'operatore che partecipa ad una gara parziale per più categorie di oli o per recipienti situati presso diversi indirizzi deve presentare un'offerta separata per ciascun caso.

Un'offerta è valida soltanto per una gara parziale. Le offerte presentate non possono essere ritirate o modificate una volta scaduto il termine per la loro presentazione.

3. Nell'offerta sono indicati:

- a) il riferimento al presente regolamento e alla gara parziale a cui si riferisce l'offerta;
- b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- c) la categoria dell'operatore autorizzato, quale è menzionata all'articolo 3, paragrafo 1, e il numero di riconoscimento;
- d) la quantità e la categoria dell'olio d'oliva oggetto dell'offerta;
- e) l'indirizzo preciso del luogo in cui si trovano i recipienti dell'olio destinato all'immagazzinamento;
- f) l'importo giornaliero dell'aiuto all'ammasso privato per tonnellata di olio d'oliva, espresso in ecu con due cifre decimali;
- g) l'importo della cauzione da costituire conformemente al disposto dell'articolo 6, espresso nella moneta dello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

4. L'offerta può essere riconosciuta valida soltanto se:

- è redatta, così come la documentazione relativa, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'organismo competente che la riceve;

- è presentata conformemente alle disposizioni del presente regolamento e contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 3;

- non contiene condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento;

- emana da un operatore autorizzato dallo Stato membro che la riceve e riguarda recipienti per l'immagazzinamento situati in tale Stato membro;

- prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, viene fornita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta.

Articolo 6

1. L'offerente costituisce una cauzione di 50 ECU per tonnellata di olio d'oliva oggetto dell'offerta.

2. Se le offerte non sono accettate, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata non appena è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'importo massimo dell'aiuto per la gara parziale di cui trattasi.

3. Per le offerte per le quali è stato aggiudicato l'aiuto, la cauzione di cui al paragrafo 1 è completata, entro il primo giorno di esecuzione del contratto contemplato all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, da una cauzione di 200 ECU per tonnellata di olio d'oliva.

4. Per lo svincolo delle cauzioni di cui ai paragrafi 1 e 3, l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è l'esecuzione per sei mesi del magazzino previsto dall'offerta alle condizioni del contratto di cui al presente regolamento.

Tuttavia, qualora la durata del contratto sia ridotta a meno di sei mesi in virtù dell'articolo 11, il periodo di magazzino di cui al primo comma termina insieme al periodo di esecuzione del contratto.

Articolo 7

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente dello Stato membro interessato, senza la partecipazione del pubblico. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute a conservare il segreto.

2. Le offerte valide sono comunicate per fax alla Commissione, classificate in ordine crescente d'importo e in forma anonima, entro 48 ore dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Qualora il termine scada il venerdì, le offerte sono comunicate entro le ore 12.00 del lunedì successivo.

3. In ciascuna offerta comunicata devono essere indicati la quantità, la categoria dell'olio e l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere d) e f). Qualora nella gara si faccia riferimento a quantitativi massimi per categoria di operatori o per regione, in ciascuna offerta devono essere indicate le categorie o le regioni corrispondenti.

Articolo 8

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e in base alle offerte ricevute, viene fissato un importo massimo giornaliero dell'aiuto all'ammasso privato. Alla fissazione di tale importo si procede entro il nono giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte alle gare parziali.

2. L'importo massimo dell'aiuto è fissato tenendo conto della situazione e dell'evoluzione prevedibile del mercato dell'olio d'oliva, nonché delle possibilità che la misura in questione contribuisca in modo significativo alla regolizzazione del mercato.

Si tiene inoltre conto dei quantitativi che sono già oggetto di un contratto di ammasso privato e dell'entità delle offerte ricevute.

3. All'atto della fissazione dell'importo massimo e secondo la stessa procedura tutte le offerte per una delle categorie d'olio, una categoria di operatori o una delle regioni per le quali è stato fissato un quantitativo massimo conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, possono essere rifiutate nel caso in cui, per la categoria o la regione di cui trattasi:

- le offerte non siano rappresentative; o
- l'importo massimo fissato potrebbe portare ad un superamento del quantitativo massimo corrispondente.

Articolo 9

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, è dichiarato aggiudicatario (sono dichiarati aggiudicatari) l'offerente (gli offerenti) la cui offerta è stata comunicata conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2 e il cui ammontare è pari o inferiore all'importo massimo giornaliero dell'aiuto all'ammasso privato per il quantitativo indicato nell'offerta.

I diritti e gli obblighi dell'aggiudicatario non sono trasmissibili.

2. L'organismo competente dello Stato membro interessato comunica per iscritto a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'importo massimo dell'aiuto nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. La data della conclusione del contratto è la data dell'invio all'offerente della comunicazione dell'accettazione dell'offerta.

La data di inizio dell'esecuzione del contratto, a condizione che sia stata depositata la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e il giorno che segue quello della conclusione del contratto e l'olio di cui trattasi deve essere nelle condizioni previste da detto contratto.

4. Entro il trentesimo giorno successivo alla conclusione del contratto l'organismo competente dello Stato membro:

- identifica i recipienti contenenti l'olio d'oliva di cui trattasi;
- rileva il peso netto dell'olio;
- preleva un campione rappresentativo dell'offerta;
- sigilla ciascun recipiente.

5. Il campione prelevato viene al più presto analizzato per accertarsi che l'olio corrisponda alla categoria indicata nell'offerta dell'aggiudicatario.

Articolo 10

1. Il contratto redatto in duplice copia contiene tra l'altro le seguenti indicazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'organismo competente dello Stato membro;
- b) l'indirizzo postale completo, il numero di riconoscimento del contraente nonché categoria, quale è menzionata all'articolo 3, paragrafo 1;
- c) l'indirizzo preciso del luogo di magazzinaggio;
- d) la data della conclusione del contratto;
- e) la data di inizio e quella di fine dell'esecuzione del contratto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11;
- f) il riferimento al presente regolamento e alla gara parziale di cui trattasi.

2. Per ciascuna partita oggetto del contratto sono indicati:

- la categoria e il peso netto dell'olio d'oliva vergine;
- l'identificazione dei recipienti che contengono l'olio in questione.

3. Il contratto prevede per il contraente i seguenti obblighi:

- a) conservare in magazzino, nel periodo stipulato, il quantitativo di prodotto convenuto, per suo conto ed a suo rischio;
- b) immagazzinare gli oli di categorie differenti in recipienti separati, identificati nel contratto e sigillati dall'organismo competente dello Stato membro; i cambiamenti di recipiente devono essere autorizzati dall'organismo suddetto e devono essere effettuati in sua presenza, procedendo di nuovo all'apposizione di sigilli;
- c) permettere in qualsiasi momento all'organismo competente dello Stato membro di controllare l'osservanza degli obblighi previsti dal contratto.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, qualora il contraente risolva il contratto in corso di esecuzione vengono incamerate tutte le cauzioni di cui all'articolo 6 e, se del caso, quelle di cui all'articolo 12; il contraente perde inoltre il beneficio dell'aiuto per l'intero periodo contemplato dal contratto e per tutti i quantitativi da esso previsti.

Articolo 11

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e in base all'andamento del mercato dell'olio d'oliva e alla sua evoluzione prevedibile per il futuro, può decidere di ridurre la durata dei contratti in corso.

La modifica dei contratti può essere decisa solo nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre e potrà avere effetto solo dopo che sarà trascorso il mese successivo a quello della decisione.

2. Qualora si proceda ad una modifica del contratto in virtù del paragrafo 1, la Commissione fissa una percentuale di riduzione che si applica ai numeri di giorni di esecuzione previsti dopo una data determinata per tutti i contratti in corso a tale data.

Articolo 12

1. Dopo la conclusione del contratto può essere versato un anticipo corrispondente all'aiuto previsto per il periodo che comincia all'inizio dell'esecuzione del contratto e finisce il 31 agosto successivo, previa costituzione di una cauzione per un importo pari al 120 % dell'anticipo.

A decorrere dal 1° gennaio può essere versato un nuovo anticipo per i contratti in corso, per il periodo che inizia il 1° settembre e finisce con i contratti suddetti, alle condizioni indicate nel primo comma.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata immediatamente dopo il pagamento del saldo dell'aiuto, conformemente al disposto dell'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 13

1. Prima del pagamento definitivo dell'aiuto l'organismo competente dello Stato membro:

- raccoglie e verifica gli elementi di prova relativi alle condizioni previste dal presente regolamento;
- effettua i controlli necessari per accertarsi della presenza in magazzino dell'olio d'oliva di cui trattasi per tutto il periodo del magazzinaggio contrattuale;
- prende tutte le misure necessarie per garantire il controllo dell'osservanza degli obblighi risultanti dal contratto.

2. Il controllo comprende un'ispezione materiale delle merci immagazzinate nonché una verifica della contabilità.

Le misure relative all'ispezione materiale riguardano, in particolare, la conformità delle scorte oggetto del contratto alle categorie di olio previste dal contratto stesso, il mantenimento dei sigilli e la presenza dei quantitativi previsti.

3. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali non viene concesso alcuno aiuto a titolo di detto contratto ed è ritirata l'autorizzazione dell'operatore, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili.

Inoltre le cauzioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 12 sono incamerate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 14

1. L'importo dell'aiuto è calcolato sul peso netto constatato conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 4.

Il tasso applicabile per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno d'inizio dell'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi relativi ai quantitativi previsti dalle offerte e dai contratti si considerano adempiuti se lo sono effettivamente per il 98 % dei quantitativi in questione.

Qualora l'analisi di cui all'articolo 9, paragrafo 5, non consenta di confermare la categoria d'olio di detto recipiente è la categoria indicata nell'offerta dell'aggiudicatario, l'intera quantità oggetto dell'offerta è considerata non conforme.

3. L'aiuto o il saldo dell'aiuto, qualora sia stato concesso un anticipo in virtù dell'articolo 12, è versato solo quando sono stati adempiuti tutti gli obblighi del contratto. Il pagamento dell'aiuto, o del saldo dell'aiuto, ha luogo previo controllo dell'osservanza dei suddetti obblighi, entro sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del contratto.

Articolo 15

1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le misure nazionali prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento nonché il modello del contratto.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di olio d'oliva per i quali è stato attribuito un aiuto e che, ove del caso, non hanno formato oggetto:

- della conclusione di un contratto;
- dell'osservanza o dell'esecuzione totale del contratto.

Le comunicazioni di cui al primo comma fanno riferimento alla gara parziale in questione nonché, ove del caso, alle categorie di oli, alle categorie di operatori o alle regioni corrispondenti. Tali comunicazioni si effettuano quanto prima possibile, al più tardi il 10 del mese successivo a quello di cui trattasi.

Articolo 16

Il regolamento (CEE) n. 314/88 e il regolamento (CE) n. 94/98 sono abrogati.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

DECISIONE N. 2769/98/CECA DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1998****recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (166^a deroga)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

vista la raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di conformarsi agli standard qualitativi richiesti dagli utilizzatori; che quindi appare necessaria l'apertura di un contingente a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utilizzatori;

considerando che le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che il contingente tariffario in questione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1/64, bensì esercita un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi;

considerando che si tratta di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1/64;

considerando che è necessario garantire che il contingente sia utilizzato esclusivamente per soddisfare il fabbisogno specifico di alcune industrie di trasformazione;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito al contingente tariffario qui di seguito indicato;

considerando che il regolamento (CE) n. 1427/97 della Commissione, del 23 luglio 1997, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, fissa le norme di gestione dei contingenti tariffari destinati ad esser utilizzati in base all'ordine cronologico delle date di dichiarazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito elencati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo figura in appresso:

⁽¹⁾ GU 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

⁽²⁾ GU L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione dei prodotti	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)	Fine del periodo contingentale
09.2921	a)		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti	200	0	31.12.1999
	ex 7209 16 90	10	di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm			
	ex 7209 17 90	10	di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm			
09.2922	b)		Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a freddo.	500	0	31.12.1999
	ex 7219 32 10	11 12	di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
	ex 7219 33 10	11 12	di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
	ex 7219 34 10	11 12	di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
09.2927	c)		Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a freddo	825	0	31.12.1999
	ex 7219 33 10	13 14 15 16 17 18	di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
	ex 7219 34 10	13 14 15 16 17 18	di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			

2. I prodotti summenzionati devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche:

a) Prodotti dei codici NC ex 7209 16 90 ed ex 7209 17 90:

Acciaio ad alto tenore di carbonio contenente, in peso, da 0,64 % a 0,70 % di carbonio, per la produzione di nastri trasportati con temperatura di funzionamento ammissibile di 400 °C. Resistenza alla trazione 1 200 N/mm² (± 10 %). Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708).

b) Prodotti dei codici NC ex 7219 33 10 11/12 ed ex 7219 34 10 11/12 ed ex 7219 34 10 11/12:

Acciaio inossidabile «NICRO» per la produzione di nastri trasportatori con temperatura di funzionamento ammissibile di 350 °C.

Tipo i): resistenza alla trazione 1 050 N/mm² (± 10 %). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,06 %; contenuto di cromo 13 %; contenuto di nichel 4 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708).

Tipo ii): resistenza alla trazione 1 200 N/mm² (± 15 %). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,15 %; contenuto di cromo 17 %; contenuto di nichel 7 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708).

- c) Prodotti dei codici NC ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 ed ex 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:

Acciaio inossidabile per la produzione di nastri trasportatori.

Tipo i): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,1 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,4 %; contenuto di cromo 17,5 %; contenuto di nichel 7,5 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1712).

Tipo ii): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,06 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,4 %; contenuto di cromo 18,5 %; contenuto di nichel 8,5 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

Tipo iii): resistenza alla trazione 1 000 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,05 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,7 %; contenuto di cromo 17,5 %; contenuto di nichel 12,5 %; contenuto di molibdeno 2,7 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

Tipo iv): resistenza alla trazione 1 080 N/mm². Composizione chimica: contenuto di massimo carbonio 0,05 %; contenuto massimo di silicio 1 %; contenuto di cromo 13 %; contenuto di nichel 4 %; contenuto di titanio 0,3 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1710).

Tipo v): resistenza alla trazione 1 150 N/mm². Composizione chimica: contenuto di massimo carbonio 0,08 %; contenuto di silicio 1,5 %; contenuto di cromo 14 %; contenuto di nichel 7 %; contenuto di rame 0,7 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1701).

Tipo vi): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,03 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di cromo 15,25 %; contenuto di nichel 4,9 %; contenuto di rame 3,25 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

Nota: la composizione dei prodotti a), b) e c) da i) a vi) può variare nei limiti delle norme in vigore in materia di analisi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito elencati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo figura in appresso:

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione dei prodotti	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)	Fine del periodo contingente
09.2923	a) ex 7227 90 95	15	<p>Vergelle speciali per la fabbricazione di molle per valvole, temperate in bagno d'olio, di diametro uguale o superiore a 5 mm e inferiore a 15 mm, di altri acciai legati contenenti, in peso:</p> <p>da 0,5 % a 0,8 % di carbonio</p> <p>da 0,1 % a 1,7 % di silicio</p> <p>da 0,5 % a 0,8 % di manganese</p> <p>0,03 % o meno di zolfo</p> <p>0,03 % o meno di fosforo</p> <p>da 0,4 % a 0,8 % di cromo</p> <p>da 0,1 % a 0,3 % di vanadio</p>	5 000	0	31.12.1999
09.2924	b) ex 7227 90 95	25	<p>Vergelle speciali per la fabbricazione di molle per valvole, temperate in bagno d'olio, di diametro uguale o superiore a 5,5 mm e inferiore a 10 mm, di altri acciai legati contenenti, in peso:</p> <p>da 0,63 % a 0,72 % di carbonio</p> <p>da 0,15 % a 0,3 % di silicio</p> <p>da 0,5 % a 0,9 % di manganese</p> <p>0,02 % o meno di zolfo</p> <p>0,02 % o meno di fosforo</p> <p>da 0,4 % a 0,6 % di cromo</p> <p>0,06 % o meno di rame</p> <p>0,06 % o meno di nichel</p> <p>da 0,1 % a 0,2 % di vanadio</p>	500	0	31.12.1999

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui gli articoli 1 e 2 sono gestiti dalla Commissione, conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾. La Commissione può prendere le necessarie misure amministrative per garantire una gestione efficiente.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso equo e continuo ai contingenti tariffari secondo le disponibilità del saldo del volume contingente corrispondente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2770/98 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1998

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione
per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/96⁽⁴⁾ stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 847/98⁽⁶⁾, stabilisce le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che le diciture «Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva», utilizzate a scopo di informazione sull'invecchiamento dei vini spagnoli ed indicati all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), punto i), quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3201/90, sono riconosciute dalla normativa spagnola come diciture tradizionali complementari riservate ai v.q.p.r.d. dal 1979; che è necessario inserirle nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), dello stesso regolamento;

considerando che, in base ad una domanda presentata dall'Uruguay, è opportuno ammettere che i vini originari di tale paese, ottenuti esclusivamente da due varietà, portino il nome di queste due varietà quando vengono commercializzati nella Comunità;

considerando che l'Italia e il Portogallo hanno chiesto che siano aggiunti all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3201/90 due nuovi sinonimi tradizionalmente usati in tali

paesi; che appare giustificato dare seguito favorevole a tale domanda;

considerando che il Cile, gli Stati Uniti, l'Ungheria e la Repubblica tunisina hanno chiesto una modifica dei loro elenchi di varietà di viti e sinonimi figuranti nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90, in seguito alle modifiche apportate alla legislazione dei rispettivi paesi; che appare giustificato dare seguito favorevole a tali domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 3, lettera e) sono aggiunti i seguenti termini:
 - «Crianza»
 - «Reserva»
 - «Gran Reserva»;
- 2) all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dopo il «Sudafrica» è aggiunto l'«Uruguay»;
- 3) gli allegati III e IV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 24. 7. 1996, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 309 dell'8. 11. 1990, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 120 del 23. 4. 1998, pag. 14.

ALLEGATO

I. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue:

1) al titolo «5. ITALIA», sono aggiunti i seguenti nomi di varietà e di sinonimi:

Nome con il quale la varietà figura nella classificazione delle varietà di viti per l'unità amministrativa interessata	Sinonimi ammessi in generale
«Primitivo N Calabrese N	Zinfandel N Nero d'Avola N»

2) al titolo «7. PORTOGALLO», è aggiunto il seguente sinonimo:

Nome con il quale la varietà figura nella classificazione delle varietà di viti per l'unità amministrativa interessata	Sinonimi ammessi in generale
«Pinot tinto	Pinot noir»

II. L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue:

1) Nel titolo «7. CILE», sono aggiunti i seguenti nomi di varietà:

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
7. CHILE: «Marsanne Roussanne Carmenère Nebbiolo Verdot»	

2) Nel titolo «10. STATI UNITI», lettera a) Varietà «Vitis vinifera», sono aggiunti i seguenti nomi di varietà e sinonimi:

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
10. STATI UNITI: a) Varietà della specie Vitis vinifera: «Petit Pinot Syrah	Shiraz»

3) Il titolo «11. UNGHERIA», è sostituito dal seguente:

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
«11. UNGHERIA: Bianca Bibor kadarka Blauburger Bouvier	

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
Budai	
Cabernet franc	
Cabernet sauvignon	
Cardinal	
Chardonnay	Chardonnay blanc, Kereklevelü
Chasselas	Gutedel, Gyöngyszőlő
Cirfandli	Zierfandler, Roter Zierfandler
Cserszegi fűszeres	
Csillám	
Csaba gyöngye	Perle von Csaba
Csomorika	
Duna gyöngye	
Ezerfürtü	
Ezerjő	Tausendgut
Furmint	Királyfurmint, Nemes furmint
Hárslevelü	Lindenblättriger
Gamay noir	
Gohér	
Hárslevelü	
Irsai Oliver	
Izsáki	
Jubileum 75	
Kadarka	Fűszeres kadarka, Nemes kadarka
Kármin	
Kékfrankos	Blaufränkisch, Nagyburgundi
Blauer Portugieser	Portugieser
Kerner	
Kéknyelü	Blaustengler
Királyleányka	Königstochter, Königliche, Mädchentraube
Kövérszőlő	
Kövidinka	Steinschiller
Korai piros veltelini	Frühroter Veltliner
Leányka	Mädchentraube
Merlot	
Mézes	Weisser Honigler
Mornen noir	
Nektár	
Néró	
Olasz rizling	Welschriesling
Oremus	Zéta
Ottonel muskotály	Muscat Ottonel, Muscat, Muscateller
Fehér burgundi	Weissburgunder
Pinot noir	Kisburgundi kék, Spätburgunder, Pinot nero
Piros veltelini	Roter Veltliner
Pozsonyi	
Rajnai rizling	Rheinriesling, Riesling, Weisser Riesling

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
Müller Thurgau	
Rubintos	
Sárga muskotály	Gelber Muscateller, Muscat blanc, Yellow Muscat
Szürkebarát	Pinot gris, Pinot grigio, Graumönch, Ruländer Grauburgunder
Turán	
Tramini	Piros tramini, Füszeres tramini, Gewürztraminer, Roter Traminer, Traminer aromatico
Viktória gyöngye	
Zala gyöngye	Perle von Zala
Zefir	
Zengö	
Zenit	
Zeusz	
Zöld szilváni	Sylvaner, Grüner Sylvaner
Zöld veltelini	Grüner Veltliner»
Zweigelt	

4) Il titolo «19. TUNISIA», è sostituito dal seguente:

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
«19. TUNISIA:	
Alicante Bouschet	
Beldi	
Cabernet franc	
Cabernet sauvignon	
Carignan	
Catarato	
Chardonnay	
Cinsault	
Clairette pointue	
Grenache	
Merlot	
Merseguera	
Monique	
Morastel	
Mourvèdre	
Pedro Ximenes	
Pignatello	
Pinot noir	
Rezzegui	
Sangiovese	
Syrah	
Ugni blanc»	

REGOLAMENTO (CE) N. 2771/98 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1998****recante apertura e modalità di gestione, per il 1999, di un contingente tariffario comunitario dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del Commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario limitato a 21 milioni di tonnellate dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia per periodo di 4 anni, entro il quale il dazio doganale è ridotto al 6 %; che detto contingente deve essere aperto e gestito dalla Commissione;

considerando che le è necessario mantenere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari della Thailandia possano essere importati nell'ambito del suddetto contingente; che, pertanto, il rilascio di un titolo di importazione dovrebbe continuare ad essere subordinato alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità thailandesi e il cui modello è stato trasmesso alla Commissione;

considerando che le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti in causa sono state tradizionalmente gestite sulla base dell'anno civile, per cui è d'uopo attenersi a tale sistema; che è pertanto necessario aprire un contingente per il 1999;

considerando che l'importazione dei prodotti relativi codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione, le cui modalità comuni di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1044/98⁽³⁾, che il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli nel settore dei cereali e del riso;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenuto conto del fatto che la concessione comunitaria prevede un quantitativo globale per 4 anni con un quantitativo massimo annuo di 5 500 000 t, è opportuno mantenere in vigore misure atte ad agevolare, a determinate

condizioni, l'immissione in libera pratica di quantitativi di merci eccedenti quelli indicati nei titoli d'importazione, oppure procedere al riporto dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la cifra indicata nei titoli d'importazione e la quantità effettivamente importata;

considerando che, ai fini della corretta applicazione dell'accordo, occorre instaurare un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei titoli d'esportazione thailandesi nonché dalla prassi seguita dalle autorità thailandesi per il rilascio di detti titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, è aperto un contingente tariffario d'importazione per 5 500 000 t dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia. Nell'ambito di tale contingente, il tasso del dazio doganale applicabile è fissato al 6 % ad valorem; tale contingente reca il numero d'ordine 09.4008.

2. I prodotti suddetti beneficiano del regime previsto dal presente regolamento, a condizione che siano importati sulla base di titoli d'importazione:

- a) il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo per l'esportazione verso la Comunità, rilasciato dal Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand, in appresso denominato «titolo d'esportazione», e rispondente ai requisiti prescritti al titolo I del presente regolamento;
- b) rispondenti ai requisiti prescritti al titolo II del presente regolamento.

TITOLO I**Titoli d'esportazione***Articolo 2*

1. Il titolo d'esportazione è redatto in un originale e almeno una copia, su un formulario il cui modello figura in allegato.

⁽¹⁾ GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

Il formato del formulario è di circa 210 × 297 mm; l'originale è stampato su carta bianca con sovrimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. I formulari sono stampati e compilati in lingua inglese.

3. L'originale e le copie possono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in inchiostro e in stampatello.

4. Ogni titolo d'esportazione reca un numero di serie prestampato nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

Articolo 3

1. I titoli d'esportazione emessi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 hanno una validità di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio è computata nel periodo di validità del titolo.

Il titolo è valido soltanto se è debitamente compilato e vistato, in conformità delle istruzioni che vi figurano. Lo «shipped weight» deve essere indicato in cifre e in lettere.

2. Il titolo d'esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, nonché il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

TITOLO II

Titoli d'importazione

Articolo 4

1. La domanda di titolo d'importazione per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia è presentata alle autorità competenti degli Stati membri corredata dell'originale del titolo d'esportazione, che viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.

Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo d'esportazione come «shipped weight».

2. Ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna siano superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rila-

sciato il titolo o i titoli d'importazione in causa, su richiesta dell'importatore, comunicano senza indugio alla Commissione, caso per caso e mediante telescritto, il numero o i numeri dei titoli d'esportazione thailandesi, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.

La Commissione chiede alle autorità thailandesi che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione. In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non potranno essere messi in libera pratica alle condizioni previste dal presente regolamento, fintantoché non possono essere presentati nuovi titoli d'importazione per detti quantitativi. I nuovi titoli d'importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite dall'articolo 7.

3. In deroga al paragrafo 2, ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna non superano del 2 % al massimo i quantitativi coperti dal titolo o dai titoli d'importazione presentati, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell'importatore, l'immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale massimo del 6 % ad valorem e previa costituzione, da parte dell'importatore, di una cauzione pari alla differenza tra il dazio previsto nella tariffa doganale comune e il dazio effettivamente pagato.

Non appena abbia ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, la Commissione prende contatto con le autorità thailandesi chiedendo che vengano rilasciati nuovi titoli di esportazione.

La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo di importazione complementare per i quantitativi in causa. La domanda di questo titolo non è accompagnata dall'obbligo di costituire la cauzione relativa al titolo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 e all'articolo 5 del presente regolamento. Questo titolo è rilasciato alle condizioni stabilite dall'articolo 7, su presentazione di uno o più nuovi titoli di esportazione rilasciati dalle autorità thailandesi. Il titolo di importazione complementare reca, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Certificado complementario, apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2771/98
- Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2771/98, artikel 4, stk. 3
- Zusätzliche Lizenz — Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2771/98
- Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/98
- Licence for additional quantity, Article 4 (3) of Regulation (EC) No 2771/98
- Certificat complémentaire, règlement (CE) n° 2771/98 article 4 paragraphe 3

- Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2771/98 articolo 4, paragrafo 3
- Aanvullend certificaat — artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2771/98
- Certificado complementar, n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 2771/98
- Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2771/98, 4 artiklan 3 kohta
- Kompletterande licens, artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2771/98.

La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali non sia presentato alcun titolo d'importazione complementare entro un termine di 4 mesi, salvo caso di forza maggiore, decorrente dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma. Essa viene incamerata segnatamente per i quantitativi per i quali il titolo d'importazione complementare non abbia potuto essere rilasciato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

Dopo essere stato imputato e vistato dall'autorità competente, all'atto dello svincolo della cauzione di cui al primo comma, il titolo d'importazione complementare è rinviato quanto prima all'organismo emittente.

4. Le domande di titolo possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applicano alle importazioni effettuate nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 5

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è pari a 5 ECU/t.

Articolo 6

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, la dicitura «Thailandia»

2. Il titolo d'importazione reca le diciture seguenti, in una o più delle versioni linguistiche sottoindicate:

a) nella casella 24:

- Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) n.º 2771/98]
- Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 2771/98)
- Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2771/98)
- Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2771/98]
- Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2771/98)
- Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) n.º 2771/98]

- Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 2771/98]
- Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2771/98)
- Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem (Regulamento (CE) n.º 2771/98)
- Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2771/98)
- Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 2771/98);

b) nella casella 20:

- Nombre del barco (indicar el nombre del barco que figura en el certificado de exportación tailandés)
- Skibets navn (skibsnavn, der er anført i det thailandske eksportcertifikat)
- Name des Schiffes (Angabe des in der thailändischen Ausfuhrbescheinigung eingetragenen Schiffsnamens)
- Ονομασία του πλοίου (σημειώστε την ονομασία του πλοίου που αναγράφεται στο ταϊλανδικό πιστοποιητικό εξαγωγής)
- Name of the cargo vessel (state the name of the vessel given on the Thai export certificate)
- Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais)
- Nome della nave (indicare il nome della nave che figura sul titolo di esportazione thailandese)
- Naam van het schip (zoals aangegeven in het Thaise uitvoercertificaat)
- Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do certificado de exportação tailandês)
- Laivan nimi (nimi, joka on thaimaalaisessa vientitodistuksessa)
- Fartygets navn (namnet på det fartyg som anges i den thailändska exportlicensen),
- Número y fecha del certificado de exportación tailandés
- Det thailandske eksportcertifikats nummer og dato
- Nummer und Datum der thailändischen Ausfuhrbescheinigung
- Αριθμός και ημερομηνία του ταϊλανδικού πιστοποιητικού εξαγωγής
- Serial number and date of the Thai export certificate
- Numéro et date du certificat d'exportation thaïlandais
- Numero e data del titolo di esportazione thailandese
- Nummer en datum van het Thaise uitvoercertificaat
- Número e data do certificado de exportação tailandês
- Thaimaalaisen vientitodistuksen numero ja päivämäärä
- Den thailändska exportlicensens nummer och datum.

3. Il titolo può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione.

4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3 e in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo, viene indicata la cifra «0».

Articolo 7

1. Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, dopo che la Commissione abbia informato per telex o telex le autorità competenti degli Stati membri che le condizioni previste dal presente regolamento sono rispettate.

In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione, se del caso previa consultazione con le autorità thailandesi, può prendere i provvedimenti opportuni.

2. A richiesta dell'interessato e previo accordo della Commissione comunicato per telex o telex, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.

Articolo 8

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione coin-

cide con il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità del titolo d'esportazione.

Articolo 9

1. Gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per telex o telex, le seguenti informazioni per ciascuna domanda di titolo:

- quantitativo per il quale è richiesto il titolo d'importazione, eventualmente con l'indicazione «titolo d'importazione complementare»;
- nome del richiedente;
- numero del titolo d'esportazione che figura nella casella superiore del titolo stesso;
- data di rilascio del titolo d'esportazione;
- quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione;
- nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione.

2. Al più tardi alla fine del primo semestre del 2000, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per telex o telex, l'elenco completo dei quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, nonché il nome della nave e i numeri dei titoli d'esportazione in causa.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione



ORIGINAL

SERIAL No

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND

EXPORT CERTIFICATE SUBJECT TO REGULATION (EC) No 2771/98

SPECIAL FORM FOR PRODUCTS FALLING WITHIN CN CODES 0714 10 10, 0714 10 91, 0714 10 99

EXPORT CERTIFICATE No	
EXPORT PERMIT No	

1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)		2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)	
NAME		NAME	
ADDRESS		ADDRESS	
COUNTRY		COUNTRY	
3. SHIPPED PER		4. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EC	
5. TYPE OF MANIOC PRODUCTS	6. WEIGHT (TONNES)	7. PACKING	
<input type="checkbox"/> CN CODE 0714 10 10 <input type="checkbox"/> CN CODE 0714 10 91 <input type="checkbox"/> CN CODE 0714 10 99	SHIPPED WEIGHT	<input type="checkbox"/> IN BULK <input type="checkbox"/> BAGS <input type="checkbox"/> OTHERS	
	ESTIMATED NET WEIGHT		

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PRODUCTS ARE PRODUCED IN AND ARE EXPORTED FROM THAILAND

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

DATE

.....
NAME AND SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL AND STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

FOR USE BY EC AUTHORITIES:

REGOLAMENTO (CE) N. 2772/98 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1998

che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto comunitario per l'approvvigionamento della Guiana in prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, utilizzati per l'alimentazione degli animali per il 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91 ha istituito un regime di esenzione dal prelievo all'importazione, nonché un aiuto per la fornitura di prodotti cerealicoli utilizzati nell'alimentazione degli animali provenienti dal resto della Comunità;

considerando che occorre elaborare il bilancio di approvvigionamento del dipartimento della Guiana in tali prodotti, tenendo conto del fabbisogno dell'alimentazione animale, in base alle comunicazioni trasmesse dalle autorità competenti, per il 1999;

considerando che il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2621/98 ⁽⁴⁾ ha fissato le modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare; che queste disposizioni, che per il settore dei cereali sono complementari a quelle del regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1736/96 ⁽⁶⁾, si applicano ai prodotti cerealicoli utilizzati nell'alimentazione animale che formano oggetto del presente regolamento;

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3763/91, l'importo dell'aiuto per l'approvvigionamento in prodotti comunitari deve essere stabilito in modo da garantire che l'approvvigionamento stesso avvenga in condizioni equivalenti, per gli utilizzatori, all'esonero dal dazio sulle importazioni provenienti dal mercato mondiale; che per raggiungere questo obiettivo occorre fissare un importo equivalente alla restituzione all'esportazione, maggiorato di un elemento fisso per tener conto delle condizioni connesse alla fornitura di piccoli quantitativi;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento si applichino a partire dal 1° gennaio 1999;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽⁷⁾, a decorrere dal 1° gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU; che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, nell'allegato del presente regolamento sono precisati, per quanto concerne i prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 utilizzati nell'alimentazione degli animali, i quantitativi previsionali di approvvigionamento che fruiscono dell'esenzione dal prelievo all'importazione o dell'aiuto comunitario.

Articolo 2

Gli importi degli aiuti per la fornitura degli alimenti per animali elencati all'articolo 1 e fabbricati con cereali trasformati nel resto della Comunità, sono pari alle restituzioni all'esportazione per gli stessi prodotti, maggiorate di 20 EUR/t.

Articolo 3

Per ciò che riguarda l'approvvigionamento della Guiana in prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 e degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 388/92.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

⁽¹⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 329 del 5. 12. 1998, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 225 del 6. 9. 1996, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Bilancio di approvvigionamento della Guiana in prodotti destinati all'alimentazione animale*(in tonnellate)*

Codice NC	Quantità per il 1999
2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51	6 225
2309 90 33 2309 90 43 2309 90 53	300
Totale	6 525

REGOLAMENTO (CE) N. 2773/98 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1998

**che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine
comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/98⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigiona-

mento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro⁽⁵⁾, a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU; che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 21. 4. 1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1998, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(euro/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Riso lavorato (1006 30)	128,00
Rotture di riso (1006 40)	28,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2774/98 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1998****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽⁷⁾, a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU; che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.⁽⁶⁾ GU L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.⁽⁷⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1998, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	128,00	128,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2775/98 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1998

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽⁴⁾, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione; che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1730/97⁽⁶⁾, ha precisato tra l'altro le disposizioni per la determinazione della restituzione alla produzione; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/78 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile; che, in conseguenza

dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura;

considerando che, a seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e che pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri» che tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione nella loro veste di prodotti di base; che in conseguenza di ciò si deve prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro⁽⁷⁾, a decorrere dal 1° gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1/ECU; che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 44,164 EUR per il trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

(7) GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

(1) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

(3) GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

(4) GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

(5) GU L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.

(6) GU L 243 del 5. 9. 1997, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2776/98 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1998
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/98⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del

mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

considerando che i pomodori, i limoni, le arance e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni; che per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/98⁽⁶⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli;

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 178 del 23. 6. 1998, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 322 dell'1. 12. 1998, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

considerando che, alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A1 e A2, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità;

considerando che occorre tener conto dei tassi definitivi del tipo A2 fissati nel periodo precedente la richiesta dei titoli;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro⁽¹⁾, a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1/ECU; che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la

denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dall'8 gennaio 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati al paragrafo 1.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, i titoli dei tipi A1 e A2 sono validi per due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI

Prodotti [Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nella sezione «Ortofrutticoli» del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato]	Codice del prodotto	Destinazione o gruppo di destinazioni (*)	Sistema Periodo di presentazione delle domande di titolo					
			A1 dall'8. 1. 1999 al 9. 3. 1999		A2 dall'11 al 13. 1. 1999		B dal 15. 1. al 16. 3. 1999	
			Tasso della restituzione (EUR/t nette)	Quantità previste (tonnellate)	Tassi della restituzione indicativi (EUR/t nette)	Quantità previste (tonnellate)	Tassi della restituzione indicativi (EUR/t nette)	Quantità previste (tonnellate)
Pomodori	0702 00 00 9100	F	20		20	2 815	20	4 432
Mandorle sgusciate	0802 12 90 9000	F	50	285			50	237
Nocciole con guscio	0802 21 00 9000	F	59	12			59	0
Nocciole sgusciate	0802 22 00 9000	F	114	1 107			114	1 428
Noci comuni con guscio	0802 31 00 9000	F	73	36				
Arance	0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	XYC	50		50	49 635	50	103 514
Limoni	0805 30 10 9100	F	35		35	18 539	35	17 548
Mele	0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	XY	40		40	8 387	40	7 370
	0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	ZD	54	3 050			54	3 136

(*) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

- X: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro) e Malta;
- Y: Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato;
- Z: Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubia, Shajah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia;
- C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca;
- D: Hong Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica;
- E: tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera;
- F: tutte le destinazioni.

REGOLAMENTO (CE) N. 2777/98 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1998****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1379/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2593/98 ⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽⁷⁾ a

decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20. 3. 1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 187 dell'1. 7. 1998, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 324 del 2. 12. 1998, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	16,23	8,28
1701 11 90 ⁽¹⁾	16,23	14,59
1701 12 10 ⁽¹⁾	16,23	8,05
1701 12 90 ⁽¹⁾	16,23	14,07
1701 91 00 ⁽²⁾	20,48	16,07
1701 99 10 ⁽²⁾	20,48	10,62
1701 99 90 ⁽²⁾	20,48	10,62
1702 90 99 ⁽³⁾	0,20	0,44

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

DIRETTIVA 98/92/CE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1998

recante modifica della direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali e della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

La direttiva 70/524/CEE è modificata come segue:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

l'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

«2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 1° aprile 1999, le regole di calcolo del livello del canone di cui al paragrafo 1.»

considerando che l'articolo 14 della direttiva 95/69/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce che il Consiglio adotti i livelli dei canoni da riscuotere per il riconoscimento degli stabilimenti e dei loro intermediari;

Articolo 2

La direttiva 95/69/CE è modificata come segue:

considerando che l'articolo 6 della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽⁵⁾, stabilisce che lo Stato membro relatore possa riscuotere un canone per l'esame dei fascicoli relativi all'autorizzazione comunitaria degli additivi nell'alimentazione degli animali; che il Consiglio stabilisce il livello di detto canone;

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 1° aprile 1999, le regole di calcolo dei livelli dei canoni da riscuotere per il riconoscimento degli stabilimenti e dei loro intermediari.»

considerando che dall'analisi del sistema di finanziamento dei competenti servizi dei singoli Stati membri è risultato che la fissazione del livello dei canoni su scala comunitaria costituirebbe un intervento di estesa incidenza sui meccanismi di riscossione dei canoni attualmente applicati dagli Stati membri; che inoltre le spese sostenute dagli Stati membri per la prestazione di tali servizi variano moltissimo, soprattutto a motivo delle grandi differenze del costo della manodopera;

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, occorre tuttavia prevedere che il Consiglio stabilisca regole armonizzate di calcolo del livello dei canoni;

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

considerando che occorre modificare di conseguenza le pertinenti disposizioni delle direttive 70/524/CEE e 95/69/CE,

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU C 155 del 20. 5. 1998, pag. 29.

⁽²⁾ GU C 292 del 21. 9. 1998.

⁽³⁾ GU C 284 del 14. 9. 1998, pag. 91.

⁽⁴⁾ GU L 332 del 30. 12. 1995, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28. 3. 1998, pag. 39).

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1998

relativa ad un sistema comunitario di tasse nel settore dell'alimentazione degli animali

(98/728/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2⁽¹⁾,

vista la direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE⁽²⁾ in particolare l'articolo 14,

vista la proposta della Commissione⁽³⁾,

considerando che occorre adottare disposizioni a livello comunitario per quanto riguarda le tasse da riscuotere per taluni servizi in tutti gli Stati membri;

considerando che le tasse devono essere riscosse soltanto per l'esame dei fascicoli relativi a determinati additivi; che occorre redigere un elenco dei pertinenti gruppi di additivi;

considerando che occorre garantire che le tasse da riscuotere vadano esclusivamente a copertura delle reali spese amministrative, salariali e di previdenza sociale dell'organismo che presta i servizi; che occorre redigere un elenco completo delle spese da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle tasse suddette;

considerando che occorre offrire agli Stati membri la possibilità di stabilire importi forfettari delle tasse in modo da non dover produrre prova delle spese realmente sostenute in ogni singolo caso;

considerando che gli Stati membri debbono mettere in grado la Commissione di modificare gli allegati quando lo ritenga opportuno, fornendo le informazioni necessarie; che tali modifiche devono essere apportate secondo la procedura stabilita dalla presente decisione allo scopo di instaurare una stretta cooperazione tra Stati membri e Commissione in seno al comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono alla riscossione di una tassa a copertura delle spese sostenute dallo Stato membro agente in qualità di relatore, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 70/524/CEE per l'esame dei fascicoli relativi agli additivi elencati nell'allegato A della presente decisione.

2. Gli Stati membri provvedono alla riscossione di una tassa a copertura delle spese sostenute per il riconoscimento di taluni stabilimenti ed intermediari, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 95/69/CE.

3. Nel calcolo delle tasse di cui ai paragrafi 1 e 2, viene tenuto conto esclusivamente delle spese specificate nell'allegato B.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/92/CE (vedi pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 332 del 30. 12. 1995, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/92/CE (vedi pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 155 del 20. 5. 1998, pag. 29.

Articolo 2

Gli allegati possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 3

È vietata la restituzione diretta o indiretta da parte degli Stati membri delle tasse percepite a norma della presente decisione.

Tuttavia, l'applicazione di importi forfettari da parte di uno Stato membro per la valutazione di singoli casi non è considerata come restituzione indiretta.

Articolo 4

1. Gli Stati membri redigono relazioni sull'applicazione della presente decisione, nelle quali vengono precisati:

- il livello delle tasse o gli importi forfettari riscossi nei casi contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1 o dall'articolo 1, paragrafo 2,
- il metodo applicato per calcolare le tasse in relazione ai fattori elencati nell'allegato B.

Gli Stati membri trasmettono dette relazioni alla Commissione entro il 14 dicembre 2000.

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1 la Commissione presenta al Consiglio, entro il 14 dicembre 2002, una relazione globale di sintesi sull'applicazione della presente decisione ed eventuali proposte di ulteriore armonizzazione dei sistemi di tasse nel settore dell'alimentazione degli animali.

Articolo 5

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali, in appresso denominato «il comitato».

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui la proposta gli è stata presentata, la Commissione adotta le misure proposte, e le applica immediatamente, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 6

La presente decisione è applicabile a partire dal 30 giugno 2000.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

ALLEGATO A

Fascicoli di additivi soggetti ad autorizzazione associati al responsabile dell'immissione in circolazione a norma della direttiva 70/524/CEE.

ALLEGATO B

Elenco completo delle spese da considerare nel calcolo delle tasse di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2:

Personale

— stipendi, inclusi eventuali indennità, contributi pensione, malattia e infortuni del personale.

Costi amministrativi

- alloggio, inclusi affitto, riscaldamento, luce ed acqua, arredo, manutenzione, assicurazione, interessi, ammortamento;
- spese generali, inclusi attrezzature d'ufficio, cancelleria, spese postali, stampa, telecomunicazioni, formazione, abbonamento a periodici;
- spese di trasferta.

Spese tecniche

- spese tecniche connesse (ad es. spese di laboratorio di campionatura, ecc.);
 - spese per consulenze.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1998

recante modificazione della decisione 97/256/CE al fine di estendere la garanzia comunitaria concessa alla Banca europea per gli investimenti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina

(98/729/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che occorre intensificare gli sforzi volti ad assicurare un contesto politico stabile in Bosnia-Erzegovina; che un'iniziativa a titolo eccezionale per la ricostruzione delle infrastrutture in Bosnia-Erzegovina ben si iscrive nel quadro della strategia regionale definita dal Consiglio; che ai fini del finanziamento di tale iniziativa è opportuno l'intervento della Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: «la BEI»); che il Consiglio ha invitato la Commissione a sottoporre una proposta relativa all'estensione a prestiti in favore della Bosnia-Erzegovina dell'applicazione della decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia) ⁽³⁾;

considerando che l'intervento della BEI in Bosnia-Erzegovina dovrebbe essere in sintonia con la politica comunitaria in tale paese; che la BEI dovrebbe agire nel quadro del programma di ricostruzione concordato in varie conferenze dei donatori e dovrebbe finanziare progetti che siano d'interesse per la Comunità e per la Bosnia-Erzegovina;

considerando che i prestiti su risorse proprie accordati dalla BEI alle condizioni previste dal suo statuto dovrebbero beneficiare di un contributo a fondo perduto a carico del bilancio comunitario, affinché l'intervento possa rivelarsi efficace; che tale intervento dovrebbe concretizzarsi

in un abbuono d'interessi; che, inoltre, i prestiti bancari potrebbero combinarsi con sovvenzioni dirette quali il cofinanziamento dei progetti; che è opportuno attribuire un tasso d'abbuono identico a quello già accordato secondo i protocolli sull'assistenza finanziaria ad altre ex Repubbliche iugoslave;

considerando che il regolamento (CE) n. 1628/96 del Consiglio, del 25 luglio 1996, relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽⁴⁾, prevede misure di aiuto; che, a norma dell'articolo 8 di detto regolamento, gli interventi possono consistere in bonifici d'interesse per prestiti concessi dalla BEI; che le procedure definite da detto regolamento relative alle decisioni di finanziamento concernenti gli interventi ivi previsti si dovrebbero applicare anche agli interventi di cui alla presente decisione;

considerando che la concessione di abbuoni d'interesse ha carattere eccezionale e non dovrebbe costituire un precedente per l'assistenza finanziaria della Comunità alla Bosnia-Erzegovina;

considerando che la capacità della Bosnia-Erzegovina di far fronte ai suoi obblighi finanziari esterni dovrebbe essere garantita dall'esecuzione di programmi di riforma macroeconomica sostenuti dalle istituzioni finanziarie internazionali;

considerando che l'erogazione dei prestiti da parte della BEI dovrebbe essere subordinata alla liquidazione di tutti gli obblighi finanziari residui nei confronti della BEI e della Comunità da parte della totalità degli organismi pubblici della Bosnia-Erzegovina, nonché all'accettazione da parte della Bosnia-Erzegovina della responsabilità, mediante garanzia, degli obblighi non ancora maturati;

considerando che la decisione 97/256/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza;

⁽¹⁾ GU C 192 del 19. 6. 1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 341 del 9. 11. 1998.

⁽³⁾ GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 33. Decisione modificata dalla decisione del Consiglio 98/348/CE (GU L 155 del 29. 5. 1998, pag. 53).

⁽⁴⁾ GU L 204 del 14. 8. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/98 (GU L 122 del 24. 4. 1998, pag. 1).

considerando che ai fini della presente decisione i soli poteri d'azione previsti dal trattato sono quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 97/256/CE è così modificata:

1) Nel titolo, dopo i termini «Sudafrica e ex Repubblica iugoslava di Macedonia», sono aggiunti i termini «e Bosnia-Erzegovina».

2) Dopo il nono considerando è aggiunto il seguente considerando:

«9 bis) considerando che la garanzia comunitaria accordata alla BEI in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina è un'azione di carattere eccezionale e straordinario e non costituisce un precedente per eventuali garanzie future;»

3) All'articolo 1:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia globale per i casi in cui la Banca non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati, a favore di progetti d'investimento realizzati nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, nei paesi mediterranei, nei paesi dell'America latina e dell'Asia, nel Sudafrica, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nella Bosnia-Erzegovina.

Tale garanzia è limitata al 70 % dell'importo totale dei prestiti concessi, maggiorato di tutte le somme connesse. Il massimale complessivo di prestito è pari a 7 355 milioni di ecu, ripartito nel modo seguente:

— paesi dell'Europa centrale e orientale:

3 520 milioni di ecu,

— paesi mediterranei:

2 310 milioni di ecu,

— paesi dell'America latina e dell'Asia:

900 milioni di ecu,

— Sudafrica:

375 milioni di ecu,

— ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

150 milioni di ecu

— Bosnia-Erzegovina:

100 milioni di ecu.

Detto massimale copre un periodo di tre anni con decorrenza dal 31 gennaio 1997 per i paesi dell'Europa centrale e orientale, per i paesi terzi mediterranei e per i paesi dell'America latina e dell'Asia, dal 1° luglio 1997 per il Sudafrica e dal 1° gennaio 1998 per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Per la Bosnia-Erzegovina esso copre un periodo di due anni a decorrere dal giorno di pubblicazione della presente decisione. Se al termine di tali periodi i prestiti concessi dalla BEI non hanno raggiunto il suddetto massimale complessivo, la durata in questione viene automaticamente prolungata di sei mesi;»

b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente settimo trattino:

«— Bosnia-Erzegovina.»

4) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

1. All'erogazione di prestiti della BEI alla Bosnia-Erzegovina si applicano i paragrafi da 2 a 7.

2. La garanzia comunitaria è concessa a condizione che la Bosnia-Erzegovina adempia i suoi obblighi finanziari esigibili nei confronti della BEI e della Comunità e che garantisca gli obblighi non ancora esigibili.

3. L'erogazione di prestiti da parte della BEI in Bosnia-Erzegovina avviene in armonia con la politica della Comunità in questo paese. La BEI agisce nel quadro del programma di ricostruzione concordato nelle varie conferenze dei donatori e finanzia progetti di reciproco interesse nel settore delle infrastrutture generali, compresi i trasporti, l'energia e l'ambiente con particolare riguardo a progetti nel campo delle risorse idriche e delle acque di scarico, nonché dell'igienizzazione, al fine di accelerare il processo di ricostruzione.

4. La Commissione assicura l'adeguato coordinamento e la coerenza tra gli interventi realizzati in forza della presente decisione e quelli a norma del regolamento (CE) n. 1628/96 (*).

5. I contributi a fondo perduto a carico del bilancio comunitario a favore dei progetti in Bosnia-Erzegovina ai sensi della presente decisione consistono in abbuoni d'interessi sui prestiti accordati dalla BEI. Il tasso di abbuono è del 2 %.

Le decisioni finanziarie relative alla presente decisione sono adottate secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 1628/96.

6. L'articolo 1, paragrafo 3, non si applica ai prestiti erogati dalla BEI in Bosnia Erzegovina.

7. La Commissione e la BEI collaborano, dove opportuno, con tutte le istituzioni finanziarie internazionali attive, per proprio conto, in Bosnia-Erzegovina.

(*) GU L 204 del 14. 8. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/98 (GU L 122 del 24. 4. 1998, pag. 1)»

5) All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine del 1999, una relazione sull'esecuzione della presente decisione comprensiva di una valutazione di impatto. Tale relazione prende in consi-

derazione l'evoluzione della situazione economica e finanziaria in Bosnia-Erzegovina nonché il livello d'impegno dei prestiti BEI e formula le opportune raccomandazioni. A tal fine, la BEI comunica alla Commissione le necessarie informazioni.»

Articolo 2

La presente decisione ha efficacia il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1998

relativa ad alcune domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone, presentate dalla Rubycon UK

[notificata con il numero C(1998) 3542]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(98/730/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

sentito il comitato consultivo,

con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁴⁾. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie e ha effettuato visite di controllo presso le sedi della Rubycon Japan e della controllata nel Regno Unito nell'ambito del procedimento di riesame, che riguardava il periodo 1° ottobre 1995—30 settembre 1996. Il procedimento è stato concluso con l'adozione del regolamento (CE) n. 2593/97 del Consiglio⁽³⁾ che ha fissato il margine di dumping applicabile alla Rubycon Japan per il prodotto in questione nel periodo dell'inchiesta al 4,2 % e ha modificato di conseguenza l'aliquota del dazio antidumping.

A. PROCEDIMENTO

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3482/92 del Consiglio⁽³⁾ ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio, con un prodotto CV (capacità per voltaggio nominale) compreso tra 18 000 e 310 000 micro-coulomb, ad un voltaggio pari o superiore a 160 V, con un diametro pari o superiore a 19 mm e una larghezza pari o superiore a 20 mm, originari del Giappone. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni di prodotti fabbricati dalla Rubycon Corporation Ina Nagano (in appresso «Rubycon Japan») era pari al 30,1 %. Questa aliquota del dazio era stata applicata alle importazioni alle quali fanno riferimento le domande di restituzione.
- (2) Il 28 agosto 1996 la Rubycon ha presentato una domanda di riesame intermedio (in appresso «riesame»), che è stato avviato il 17 dicembre 1996

- (3) Il 28 agosto 1996 e il 3 febbraio 1997 la società controllata dalla Rubycon con sede nel Regno Unito (in appresso «il richiedente») ha presentato domande di restituzione per un importo di [...] ⁽⁶⁾GBP (per un totale di 57 transazioni). L'importo della restituzione corrisponde ai dazi antidumping pagati sulle importazioni di condensatori originari del Giappone ed immessi in libera pratica nel Regno Unito nel periodo compreso tra il 26 febbraio 1996 e il 3 dicembre 1996. Le merci per le quali viene richiesta la restituzione sono state fatturate dalla Rubycon Japan tra il 19 gennaio 1996 e il 25 ottobre 1996.
- (4) Il richiedente è stato informato dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva adottare la presente decisione e non ha comunicato osservazioni.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 353 del 3. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 381 del 17. 12. 1996, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 6.

⁽⁶⁾ Segreto d'affari

- (5) Poiché gli aspetti di merito delle domande di restituzione che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, definito nel punto 7, dipendono interamente dalle risultanze del riesame, le domande si considerano sostenute da sufficienti elementi di prova ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo: «il regolamento di base») a decorrere dalla data della pubblicazione delle risultanze del riesame nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, avvenuta il 23 dicembre 1997.

B. ARGOMENTAZIONI DEL RICHIEDENTE

- (6) Il richiedente sostiene che il margine di dumping relativo ai condensatori immessi in libera pratica nella Comunità nel periodo 26 febbraio 1996 — 3 dicembre 1996, per i quali sono stati pagati dazi antidumping, era nettamente inferiore all'aliquota applicabile del 30,1 %.

C. CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DECISIONE

- (7) Le domande relative a 52 atti di scambio per i quali sono stati pagati dazi antidumping per un importo di [...] GBP si riferiscono a fatture emesse nel periodo fissato per l'inchiesta di riesame (1° ottobre 1995-30 settembre 1996). Poiché detti atti rientrano nel periodo dell'inchiesta del riesame, il merito delle domande di restituzione deve essere esaminato alla luce dell'esito dell'inchiesta, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, del regolamento di base.
- (8) La presente decisione non riguarda le domande relative ai restanti cinque atti di scambio, per un importo di [...] GBP, che saranno oggetto di un'altra decisione, alla luce delle conclusioni di un'inchiesta di riesame ancora in corso. L'inchiesta è stata avviata il 3 dicembre 1997, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽¹⁾, in seguito ad una domanda presentata dalla FARAD (Federation for Appropriate Remedial Anti-Dumping).

D. AMMISSIBILITÀ

- (9) Le domande relative a due operazioni di importazione per un totale di [...] GBP non sono ammissibili, poiché non è stato rispettato il termine di sei mesi a decorrere dall'accertamento dei dazi da riscuotere previsto dal regolamento di base per la presentazione delle domande di restituzione.
- (10) Le domande relative agli altri atti di scambio sono considerate ammissibili, essendo state presentate in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento di base, in particolare riguardo ai termini.

E. MERITO

- (11) Nella fattispecie le informazioni raccolte e le risultanze elaborate nell'inchiesta di riesame relativa al periodo 1° ottobre 1995—30 settembre 1996 devono essere utilizzate, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 8, quarto comma, del regolamento di base, per stabilire se e in quale misura sia giustificata la restituzione per le operazioni di importazione fatturate dalla Rubycon Japan tra il 1° ottobre 1995 e il 30 settembre 1996 (cfr. punto 7).
- (12) Come risulta da quanto precede, in seguito al riesame è stato concluso che il margine di dumping per i prodotti in questione esportati dalla Rubycon Japan nel periodo dell'inchiesta era pari al 4,2 %. Dal confronto con il dazio applicato risulta che la richiedente va restituito un importo di [...] GBP. La domanda di restituzione è respinta per il restante importo di [...] GBP.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono accolte le domande di restituzione presentate dalla Rubycon UK relativamente al periodo 26 febbraio 1996-3 dicembre 1996, per un importo di [...] GBP.
2. Sono respinte le domande di restituzione per un importo di [...] GBP.

Articolo 2

Il pagamento della restituzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è eseguito dal Regno Unito.

⁽¹⁾ GU C 365 del 3. 12. 1997, pag. 5.

Articolo 3

Il Regno Unito e la Rubycon UK, Aqua House, The Runway, South Ruislip, HA46SE, Middlesex sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1998

ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, relativa alla sezione 110, paragrafo 5, della legge sul diritto d'autore (Copyright Act) degli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(1998) 4033]

(98/731/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Il 21 aprile 1997 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (in appresso denominato «il regolamento»), presentata dall'Irish Music Rights Organisation (IMRO) con il sostegno unanime del Groupement européen des sociétés d'auteurs et compositeurs (GESAC).
- (2) Il denunziante sosteneva che la sezione 110, paragrafo 5, della legge sul diritto d'autore (Copyright Act) del 1976 degli Stati Uniti d'America è incompatibile con varie disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio (in appresso denominato «l'accordo OMC») e dei suoi allegati e chiedeva pertanto alla Commissione di compiere i passi necessari per convincere gli Stati Uniti d'America, ad abrogare tale misura.
- (3) Poiché la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame comunitaria ai sensi dell'articolo 8 del regolamento, l'11 giugno 1997 si è aperta una procedura in tal senso ⁽³⁾.
- (4) Successivamente all'apertura della procedura d'esame, la Commissione ha svolto un'indagine approfondita sulla situazione di diritto e di fatto in

relazione alla sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore e ai relativi emendamenti discussi dal Congresso statunitense all'epoca dell'inchiesta e quindi promulgati. Sulla base dei risultati di tale inchiesta, la Commissione ha raggiunto le conclusioni indicate qui di seguito.

B. RISULTANZE RELATIVE ALL'ESISTENZA DI UN OSTACOLO AGLI SCAMBI

- (5) Sebbene ai sensi della legge sul diritto d'autore degli Stati Uniti d'America il titolare dei diritti di un'opera musicale abbia il diritto esclusivo «di eseguire pubblicamente l'opera coperta dal diritto d'autore», la sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore esclude da tale protezione alcuni tipi di esecuzione pubblica. Prima della recente aggiunta di un nuovo capoverso che amplia la portata dell'esenzione (per ulteriori dettagli cfr. sezione D), la disposizione prevedeva infatti che «In deroga alle disposizioni della sezione 106, non costituiscono violazione del diritto d'autore (...) le comunicazioni o trasmissioni in cui è incorporata un'esecuzione o la visione di un'opera tramite pubblica ricezione della trasmissione su un singolo apparecchio ricevente del tipo comunemente utilizzato nelle case private, a meno che a) si sostenga un addebito diretto per vedere o sentire la trasmissione, o b) la trasmissione in tal modo ricevuta sia ritrasmessa al pubblico». L'esenzione riguarda l'uso di un apparecchio radiofonico o televisivo «del tipo comunemente utilizzato nelle case private» in un negozio, in un bar, in un ristorante o in qualsiasi altro locale aperto al pubblico. Data la sua formulazione vaga e ambigua, la sezione 110, paragrafo 5, ha dato adito ce un'interpretazione assai vasta di quella che viene comunemente indicata come «esenzione domestica». Si è sostenuto, ad esempio, che l'esenzione può applicarsi anche alle aziende che gestiscono grandi catene di negozi in tutto il paese e utilizzano la diffusione, di musica nei negozi nel quadro della loro politica commerciale ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 41 del 23. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 177 dell'11. 6. 1997, pag. 5.

⁽⁴⁾ Cfr. la causa BMI contro Bro.s Stores Inc., Corte d'appello degli Stati Uniti d'America, ottavo distretto, n. 91-2115, e la causa BMI contro Claire's Boutiques United States, Corte d'appello, settimo distretto, n. 91-1232.

- (6) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti, di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'OMC (in appresso denominato «accordo TRIPS»), i membri devono rispettare gli articoli 1-21 della Convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie e artistiche (in appresso denominata «la Convenzione di Berna»). L'articolo 11 bis, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, riveduta dall'Atto di Parigi del 1971, riconosce ai titolari dei diritti delle opere letterarie e artistiche (ivi comprese le opere musicali) il diritto esclusivo di autorizzare non solo la trasmissione e le altre forme di comunicazione via etere delle loro opere, ma anche la diffusione pubblica di una trasmissione delle loro opere tramite altoparlanti o strumenti analoghi. Consentendo a determinati locali di diffondere musica senza ottenere una licenza dai detentori dei diritti e senza pagare, diritti d'autore, l'esenzione degli Stati Uniti priva i detentori dei diritti della protezione che spetta loro ai sensi dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, punto iii), quando le trasmissioni delle loro opere sono diffuse al pubblico tramite altoparlanti o strumenti analoghi, e ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, punto ii) quando le trasmissioni dirette via cavo delle loro opere sono diffuse al pubblico tramite detti strumenti. L'articolo 11 bis, paragrafo 1, punto iii), e l'articolo 11, paragrafo 1, punto ii), si riferiscono chiaramente alle situazioni in cui la musica trasmessa da una stazione via etere o via cavo è ritrasmessa al pubblico per mezzo di un apparecchio radiofonico o televisivo (come nel caso dell'esenzione domestica) o con qualsiasi altro mezzo, in quanto affrontano l'aspetto della diffusione al pubblico delle opere trasmesse e non le specifiche caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati a tal fine.
- (7) L'articolo 11 bis, paragrafo 2, della Convenzione di Berna prevede che, sebbene i paesi possano assoggettare a determinate condizioni l'esercizio dei diritti esclusivi di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, tali condizioni non possono ledere il diritto del detentore dei diritti di ottenere un'equa remunerazione. La sezione 110, paragrafo 5, della legge degli Stati Uniti sul diritto d'autore lede il diritto dei detentori dei diritti di ottenere tale remunerazione, privandoli di qualsiasi remunerazione in rapporto all'uso delle loro opere nelle situazioni contemplate dall'esenzione domestica.
- (8) La Commissione ha esaminato l'esenzione domestica anche dal punto di vista delle «riserve secondarie», una categoria di eccezioni che si potrebbe considerare applicabile all'esercizio dei diritti esclusivi previsti dalla Convenzione di Berna, ma ha concluso che, anche se ai diritti di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, punto iii), e all'articolo 11, paragrafo 1, punto ii), si potessero applicare tali «riserve secondarie», ciò non toglierebbe che l'esenzione domestica non costituisce chiaramente una riserva secondaria. L'esenzione trova infatti vasta applicazione sul piano commerciale in tutti gli Stati Uniti e le perdite economiche sostenute dai detentori dei diritti d'autore comunitari sono notevoli, essendo comprese tra il 13 e il 24 % degli importi pagati annualmente dalle organizzazioni statunitensi di riscossione dei diritti di esecuzione alle società degli autori e degli editori comunitarie, che rappresentano i compositori e gli arrangiatori di musica, i parolieri e gli editori.
- (9) Poiché l'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS impone ai membri dell'OMC l'obbligo vincolante di rispettare gli articoli 1-21 della Convenzione di Berna, un membro dell'OMC che non rispetti la Convenzione di Berna viola i suoi obblighi derivanti dall'accordo TRIPS. Dato quindi che la sezione 110, paragrafo 5 della legge statunitense sul diritto d'autore viola l'articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, detta sezione viola l'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS. La Commissione, inoltre, ritiene che gli Stati Uniti non possano appellarsi all'articolo 13 dell'accordo, TRIPS per giustificare l'esenzione domestica, in quanto tale disposizione limita la portata delle esenzioni in vigore ai sensi della Convenzione di Berna a casi particolari che non sono in conflitto con il normale sfruttamento commerciale di un'opera e non ledono in maniera irragionevole i legittimi interessi del detentore dei diritti. L'articolo non consente ulteriori esenzioni rispetto ai diritti tutelati ai sensi della Convenzione di Berna.
- (10) Data la situazione, la Commissione ritiene fondato l'esposto del denunziante e giudica che la sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore costituisca, un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, vale a dire una «pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire».
- (11) La Commissione ritiene tuttavia che il riferimento alle suddette basi giuridiche non escluda il ricorso a qualsiasi altra disposizione pertinente dell'accordo OMC e degli accordi a esso allegati che possa risultare utile nelle procedure presso l'OMC.

C. RISULTANZE RELATIVE AGLI EFFETTI NEGATIVI SUGLI SCAMBI

- (12) La sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore danneggia, i detentori dei diritti comunitari nel pieno e normale esercizio dei loro diritti esclusivi ai sensi della Convenzione di Berna

e dell'accordo TRIPS. I detentori dei diritti sono infatti privati della possibilità di rilasciare (direttamente o tramite le società degli autori e degli editori) licenze per il diritto di esecuzione delle loro opere e della possibilità di essere remunerati per la diffusione al pubblico delle loro opere.

- (13) L'effetto più immediato della sezione 110, paragrafo 5, è quello di privare i detentori dei diritti della loro remunerazione per determinate diffusioni al pubblico. Dalle stime effettuate dalla Commissione risulta che le perdite dirette di redditi da licenze subite dai detentori dei diritti comunitari per i diritti di esecuzione in campo musicale (vale a dire compositori e arrangiatori di musiche, parolieri ed editori musicali) derivanti dall'applicazione della sezione 110, paragrafo 5, oscillano tra i 3,8 e i 6,8 Mio di USD l'anno. Tali cifre corrispondono rispettivamente al 13 % e al 24 % degli importi pagati annualmente dalle organizzazioni statunitensi di riscossione dei diritti di esecuzione alle società degli autori e degli editori comunitarie che rappresentano queste tre categorie di detentori dei diritti. Ciò dimostra che le perdite provocate dall'esenzione domestica per i detentori dei diritti comunitari sono ingenti.
- (14) L'esenzione domestica comporta inoltre perdite indirette per i detentori dei diritti comunitari in quanto disincentiva le organizzazioni statunitensi responsabili della riscossione dei diritti di esecuzione dal rilasciare efficacemente ed efficientemente licenze a bar, negozi, ristoranti e altri operatori in mercati in cui non esiste alcuna esenzione e riduce l'efficienza degli sforzi compiuti dalle organizzazioni statunitensi per rilasciare licenze a tali esercizi. Il risultato della stessa esistenza della sezione 110, paragrafo 5, è che anche gli esercizi che chiaramente non hanno, alcun titolo all'esenzione non sono sempre correttamente autorizzati.
- (15) Ulteriori perdite indirette sono provocate anche dal fatto che l'esenzione domestica ha finito per suscitare negli Stati Uniti un atteggiamento negativo, a livello pubblico e privato, nei confronti del rilascio di licenze per opere musicali diverse da quelle teatrali. Potenti gruppi di pressione di utilizzatori di musica, hanno opposto con successo una sistematica resistenza agli sforzi compiuti dalle società incaricate della riscossione per rilasciare efficacemente licenze e riscuotere ragionevoli compensi per la diffusione al pubblico della musica.
- (16) A causa della sezione 110, paragrafo 5, il potenziale reddito che un titolare di diritti può attendersi dal rilascio di licenze per la sua opera negli Stati Uniti è inferiore a quanto potrebbe essere. Tale riduzione del reddito potenziale può ripercuotersi negativa-

mente sullo stimolo a esportare musica negli Stati Uniti d'America.

- (17) Data la situazione, la Commissione ritiene che l'esposto del denunziante sia fondato e che la sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore provochi effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento.

D. GLI EMENDAMENTI RECENTEMENTE APPORTATI ALLA SEZIONE 110, PARAGRAFO 5, DELLA LEGGE STATUNITENSE SUL DIRITTO D'AUTORE

- (18) Mentre la Commissione svolgeva l'inchiesta sull'esenzione domestica, il Congresso statunitense stava esaminando una proposta di modifica della sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore volta ad ampliarne il campo di applicazione.
- (19) Detta proposta di legge, intitolata legge sull'equità nel rilascio di licenze per le opere musicali, è stata adottata, rispettivamente, il 6 e il 7 ottobre dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato statunitensi. L'emendamento consiste nell'aggiunta di una nuova lettera B alla sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore, che prevede un'ulteriore eccezione rispetto al diritto esclusivo dei detentori dei diritti di concedere licenze per la diffusione al pubblico delle loro opere, mentre l'esenzione domestica rimane immutata come lettera A. La nuova lettera B si applica ora a una gamma di beneficiari molto più vasta, vale a dire bar, ristoranti e altri esercizi commerciali, purché soddisfino un certo numero di condizioni, in particolare per quanto riguarda la superficie dell'esercizio e il numero di altoparlanti utilizzati. Poiché è previsto l'uso di qualsiasi tipo di dispositivo audiovisivo, l'esenzione non si limita all'uso di un solo apparecchio «domestico».
- (20) La legge è stata firmata dal presidente degli Stati Uniti d'America il 27 ottobre 1998 ed entrerà in vigore 90, giorni dopo la promulgazione. Dal punto di vista giuridico, questo significa che la legge fa parte ora dell'ordinamento statunitense, sebbene la sua entrata in vigore sia stata rinviata di 90 giorni; il provvedimento, dunque, può già essere oggetto di una procedura di soluzione delle controversie nell'ambito dell'OMC.
- (21) Dal punto di vista giuridico, anche la nuova lettera B della sezione 110, paragrafo 5, priva i detentori, dei diritti della protezione che spetta loro ai sensi dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, punto iii), e dell'articolo 11, paragrafo 1, punto ii), della Convenzione di Berna quando le trasmissioni via etere o via cavo delle loro opere sono diffuse al pubblico. L'analisi

della Commissione della versione del 1976 della sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore (ripresa ora sotto la lettera A della sezione) si applica dunque pienamente alla nuova versione del provvedimento, che viola anch'esso la Convenzione di Berna e l'accordo TRIPS.

- (22) Per quanto riguarda gli effetti negativi sugli scambi, è chiaro che saranno gravemente esacerbati dall'ampliamento del campo di applicazione del provvedimento per quanto riguarda i beneficiari e i tipi di dispositivi audiovisivi utilizzati per diffondere la musica negli esercizi pubblici. La Commissione aveva stimato che l'esenzione domestica del 1976 si applicava a una quota compresa tra il 20 % e il 35 % degli esercizi commerciali statunitensi con meno di 20 dipendenti classificati come piccole imprese dalla pubblica amministrazione statunitense, e tra il 6 % e il 12 % degli esercizi statunitensi della stessa categoria con più di 20 dipendenti; le società statunitensi di riscossione stimano che, solo per quanto riguarda i bar, i ristoranti e i locali analoghi, in virtù della nuova disposizione sarebbero esentati il 70 % dei bar e ristoranti statunitensi, occupando una superficie inferiore alla soglia prevista dalla nuova lettera B della sezione 110, paragrafo 5.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (23) Assicurare il pieno rispetto degli obblighi assunti dai suoi partner dell'OMC è della massima importanza per la Comunità, che si è impegnata a rispettare quegli stessi obblighi. La Comunità dovrebbe pertanto impugnare immediatamente la sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore.

F. CONCLUSIONI E MISURE DA ADOTTARE

- (24) Si sono tenuti incontri e c'è stato uno scambio di lettere con le autorità competenti statunitensi per approfondire la questione al fine di trovare una soluzione amichevole ai problemi relativi al rilascio

di licenze per le opere musicali, ma le autorità statunitensi non hanno avanzato alcuna proposta in tal senso.

- (25) Data la situazione, risulta chiaro che gli interessi della Comunità richiedono l'apertura di un procedimento di soluzione delle controversie nell'ambito dell'OMC,

DECIDE:

Articolo 1

1. La sezione 110, paragrafo 5, della legge sul diritto d'autore degli Stati Uniti d'America risulta incompatibile con gli obblighi assunti da tale paese ai sensi dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e costituisce un «ostacolo agli scambi» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3286/94.

2. La Comunità avvierà un'azione nei confronti degli Stati Uniti d'America ai sensi dell'intesa sulle norme e sulle procedure per la soluzione delle controversie e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC al fine di assicurarsi che l'ostacolo agli scambi sia eliminato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1998.

Per la Commissione
Leon BRITTAN
Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1998****relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione fra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il Canada nel campo della ricerca nucleare***[notificata con il numero C(1998) 4244]*

(98/732/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista l'approvazione del Consiglio,

considerando che si deve approvare l'Accordo di cooperazione fra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il Canada nel campo della ricerca nucleare,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo di cooperazione fra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il Canada nel campo della ricerca nucleare è approvato in nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione ⁽¹⁾.*Articolo 2*

Il presidente della Commissione fornisce per la Comunità la notifica di cui all'articolo 12 dell'accordo.

*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

⁽¹⁾ Vedi pagina 65 della presente Gazzetta ufficiale.

ACCORDO DI COOPERAZIONE

fra il Canada e la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della ricerca nucleare

IL GOVERNO DEL CANADA da una parte, in appresso indicato come «Canada» e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, dall'altra, in appresso indicata come «la Comunità»; qui

di seguito denominati le «parti»;

considerando l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale;

visto che il Canada e la Comunità stanno attuando programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico di interesse comune in vari settori della ricerca nucleare a che le parti possono trarre reciproco vantaggio agevolando ogni ulteriore cooperazione;

visto che l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Canada e la Comunità europea è entrato in applicazione il 26 febbraio 1996,

osservando che nell'ambito dell'accordo quadro tra il Canada e le Comunità europee per la cooperazione commerciale ed economica sottoscritto nel 1976 vi è stata un'attiva cooperazione e scambio di informazioni in vari settori scientifici o tecnologici;

osservando che nell'ambito dell'accordo di cooperazione tra il governo del Canada e l'Euratom sugli usi pratici dell'energia atomica sottoscritto nel 1959, nella versione modificata, in appresso denominato «accordo Canada-EURATOM, del 1959», vi è stata un'attiva cooperazione e scambio di informazioni nel settore degli usi pacifici dell'energia nucleare;

riaffermando il loro impegno alla reciproca cooperazione nella ricerca e nello sviluppo nucleare ai sensi dell'accordo Canada-Euratom del 1959;

tenuto conto della dichiarazione sulle relazioni tra la Comunità europea e il Canada adottata il 22 novembre 1990, nonché della dichiarazione politica congiunta sulle relazioni tra il Canada e l'Unione europea e del piano d'azione comune Canada-UE del 17 dicembre 1996;

ribadendo che il Canada e gli Stati membri della Comunità sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari e membri dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica;

desiderando rafforzare la cooperazione negli usi pacifici della ricerca nucleare non destinata a produrre esplosivi o a impieghi militari ed incoraggiare l'applicazione dei risultati di tale cooperazione nel loro interesse economico e sociale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

Il presente accordo mira ad incoraggiare ed a facilitare la cooperazione in settori di comune interesse negli usi pacifici dell'energia nucleare non destinata a produrre esplosivi o ad impieghi militari, nei quali le parti sostengono attività di ricerca e sviluppo volte a dare impulso al progresso scientifico e/o tecnologico pertinente a tali settori d'interesse.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) «attività di cooperazione»: ogni attività svolta ai sensi del presente accordo, ivi compresa la ricerca congiunta;

b) «informazioni»: dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo derivanti dalla ricerca congiunta e qualsiasi altra informazione che i partecipanti impegnati in una attività di cooperazione e, eventualmente, le parti stesse ritengano necessaria;

c) «proprietà intellettuale»: la definizione che ne dà l'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

d) «ricerca congiunta»: ricerca condotta con il contributo finanziario di una delle due parti o di entrambe e che comporti la collaborazione dei partecipanti del Canada e della Comunità. Tutte le ricerche condotte in forza del presente accordo sono ricerche congiunte;

e) «partecipante»: qualsiasi persona fisica o giuridica, università, istituto di ricerca o altro organismo o impresa, nonché le parti stesse, che si impegni a partecipare ad una attività di cooperazione.

*Articolo 3***Principi**

L'attività di cooperazione è svolta, nel rispetto della legislazione e regolamentazione applicabili sulla base dei seguenti principi:

- a) la reciprocità dei vantaggi;
- b) possibilità reciproche di accesso ai rispettivi programmi ed attività rilevanti ai fini del presente accordo;
- c) non discriminazione;
- d) tempestivo scambio di informazioni che possono incidere sulle azioni dei partecipanti nelle attività di cooperazione;
- e) effettiva tutela della proprietà intellettuale ed equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale;
- f) equa realizzazione dei vantaggi economici e sociali da parte del Canada e della Comunità, tenuto conto dei contributi dati alle attività in cooperazione dai rispettivi partecipanti e/o parti.

*Articolo 4***Portata della cooperazione**

La cooperazione può aver luogo nei seguenti settori di ricerca e sviluppo:

- 1) tutela nucleare;
- 2) gestione delle scorie radioattive, compreso lo smaltimento;
- 3) smantellamento degli impianti nucleari;
- 4) radioprotezione;
- 5) sicurezza dei reattori nucleari;
- 6) fusione nucleare controllata.

*Articolo 5***Modalità della cooperazione**

a) La cooperazione può comprendere, senza esservi limitata, le seguenti attività:

- 1) partecipazione di persone fisiche e giuridiche, comprese le parti, università, istituti di ricerca ed altri organismi o imprese ai rispettivi progetti di ricerca o a progetti multilaterali concordati conformemente alle regole che disciplinano tali progetti, subordinatamente all'assenso, se richiesto, dei terzi partecipanti;
- 2) progetti bilaterali specifici di ricerca cooperativa definiti dalle parti, eventualmente sulla base di intese di attuazione;

- 3) l'utilizzazione in comune della infrastrutture di ricerca;
 - 4) scambio e fornitura di informazioni e dati;
 - 5) scambio di materiali, campioni, combustibili, attrezzature e strumentazione di riferimento;
 - 6) visite e scambi di addetti alla ricerca, ingegneri o tecnici o altro personale idoneo a scopo di partecipazione e riunioni, seminari, simposi, corsi pratici e altre attività di ricerca rilevanti per l'attività di cooperazione nel quadro del presente accordo;
 - 7) scambio di informazioni in materia di prassi, leggi, regolamenti e programmi che rientrano nell'ambito della cooperazione prevista dal presente accordo;
 - 8) altre attività che possono essere determinate dal comitato misto di cooperazione per la scienza e al tecnologia, conformemente alle politiche ed ai programmi delle parti.
- b) Salvo altrimenti concordato dalla parti, i progetti di ricerca congiunta saranno attuati nell'ambito del presente accordo solo dopo l'approvazione, da parte dei partecipanti, di un programma comune di gestione della tecnologia, come indicato nell'allegato del presente accordo.

*Articolo 6***Comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia**

- a) Il presente accordo è gestito dal comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia composto da rappresentanti di ciascuna parte.
- b) I compiti del comitato consistono nel:
- 1) promuovere e sottoporre a verifica le attività di cooperazione previste dal presente accordo;
 - 2) autorizzare le attività che rientrano nell'ambito dell'articolo 5, lettera a), punto 8), in quanto attività di cooperazione cui si applica il presente accordo;
 - 3) fornire pareri alle parti sulle modalità per promuovere la cooperazione conformemente ai principi che informano il presente accordo;
 - 4) redigere una relazione annuale, destinata alle parti, relativa al livello, allo stato di avanzamento e all'efficacia della attività di cooperazione intraprese in virtù del presente accordo;
 - 5) verificare se l'accordo funziona in maniera efficace ed efficiente ed esaminare le eventuali controversie tra le parti in materia di interpretazione del presente accordo;
 - 6) mantenere un elenco di persone da contrattare per uno specifico settore di ricerca.

c) Il comitato si riunisce circa una volta l'anno e le riunioni sono tenute alternativamente in Canada e nella Comunità. Altre riunioni possono essere tenute alle date reciprocamente convenute.

d) Le decisioni del comitato sono deliberate consensualmente. I rendiconti, compreso un verbale delle decisioni e dei principali punti discussi, debbono essere compilati in occasione di ciascuna riunione ed essere approvati dalle persone delegate a presiedere congiuntamente le riunioni da ciascuna parte. La relazione annuale del comitato deve essere posta a disposizione del comitato misto di cooperazione costituito in forza dell'accordo quadro del 1976 tra la Comunità europea e il Canada per la cooperazione economica e commerciale e le adeguate autorità di ciascuna parte.

Articolo 7

Finanziamento

a) Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle politiche e ai programmi del Canada e della Comunità.

b) Le spese sostenute dai partecipanti per le attività di cooperazione in forza del presente accordo non richiedono alcun trasferimento di fondi da una parte all'altra.

Articolo 8

Circolazione del personale e delle attrezzature

Ogni parte adotta qualsiasi misura ragionevole e si adopera al meglio, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, al fine di agevolare l'entrata e l'uscita dal suo territorio del personale, del materiale e delle attrezzature del (dei) partecipante(i) destinati o impiegati nelle attività di cooperazione a norma del presente accordo.

Articolo 9

Divulgazione ed utilizzazione delle informazioni

La divulgazione e utilizzazione delle informazioni, nonché la gestione, l'assegnazione e l'esercizio di diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca congiunta di cui al presente accordo sono soggette alla legislazione e alla regolamentazione applicabili a ciascuna parte e ai principi enunciati nell'allegato che è parte integrante del presente accordo.

Articolo 10

Altri accordi e clausole transitorie

a) Il presente accordo annulla e sostituisce le disposizioni dell'accordo quadro tra il Canada e le Comunità europee per la cooperazione commerciale ed economica che disciplinano la collaborazione in atto in materia scientifica e tecnologica.

b) Il presente accordo integra le disposizioni dell'accordo Canada-Euratom del 1959.

c) Fatto salvo il summenzionato paragrafo 10, lettera a), il presente accordo non osta ad altri accordi o disposizioni esistenti tra le parti o accordi o intese tra le parti e paesi terzi.

d) Le attività cui si applicano accordi esistenti di cooperazione settoriale e memorandum di intesa tra le parti continuano a rientrare nell'ambito di applicazione di tali accordi o memorandum.

e) Alla scadenza degli accordi esistenti di cooperazione settoriale e memorandum di intesa tra le parti, ai sensi delle disposizioni di tali accordi e memorandum, le parti riesaminano la situazione al fine di includere le attività disciplinate da tali accordi e memorandum nell'ambito del presente accordo.

Articolo 11

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio del Canada e, dall'altra, ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, secondo le condizioni in esso indicate.

Articolo 12

Entrata in vigore e denuncia

a) Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano per iscritto che sono state soddisfatte le condizioni giuridiche richieste dal loro ordinamento per l'applicazione dell'accordo.

b) Il presente accordo può essere modificato dalle parti di comune accordo. Le modificazioni entrano in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto che le proprie condizioni giuridiche sono state soddisfatte.

c) Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di dodici mesi. La scadenza o la denuncia del presente accordo lascia impregiudicata la validità e la durata delle intese concordate nel quadro dello stesso o i diritti e gli obblighi specifici maturati ai sensi dell'allegato.

Articolo 13

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Ottawa, il 17 dicembre 1998.

*Per il governo
del Canada*

*Per la Comunità europea
dell'energia atomica*

*ALLEGATO***DIVULGAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI, NONCHÉ GESTIONE, ATTRIBUZIONE E ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE****I. Proprietà, attribuzione ed esercizio dei diritti**

1. I partecipanti che eseguono ricerca congiunta elaborano programmi comuni di gestione della tecnologia (PCGT) ⁽¹⁾ che contengono, almeno, i principi applicabili in materia di proprietà e di utilizzazione, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e della proprietà intellettuale (PI) derivanti dalla ricerca congiunta. Tali programmi possono essere riveduti dalle parti e devono essere approvati dall'organismo finanziatore responsabile o dal dipartimento della parte che si occupa del finanziamento della ricerca prima che sia concluso qualsiasi contratto specifico di ricerca e sviluppo cui essi si riferiscono. I PCGT sono elaborati tenendo conto degli obiettivi della ricerca congiunta, dei contributi dei singoli partecipanti, dei vantaggi e degli svantaggi della concessione di licenze per territorio o capo di utilizzazione, dei requisiti imposti dalle norme legislative applicabili in materia, nonché della necessità di stabilire procedure di composizione delle controversie e, infine, di altri fattori considerati rilevanti dai partecipanti. I PCGT disciplinano anche i diritti e gli obblighi in materia di PI relativi alle attività di ricerca e di informazione svolte dai ricercatori ospiti.
2. Le informazioni o la PI derivanti da attività di ricerca congiunta e non disciplinate da un determinato PCGT sono attribuite in base alle procedure descritte alla sezione I, punto 1, applicando i principi stabiliti nel medesimo PCGT. In caso di disaccordo che non possa essere risolto con la procedura di composizione delle controversie concordata, le informazioni o la PI non attribuite diventano di proprietà comune di tutti i partecipanti alla ricerca congiunta di cui esse sono il risultato e ciascun partecipante cui si applica questa disposizione ha il diritto di utilizzare in proprio le informazioni o la PI a scopi commerciali, senza limiti geografici.
3. Conformemente alla normativa applicabile in materia, ciascuna parte provvede affinché l'altra parte e i partecipanti possano disporre dei diritti relativi alla PI loro attribuiti conformemente ai principi enunciati nella sezione I del presente allegato.
4. Pur assicurando il mantenimento delle condizioni di concorrenza nei settori oggetto all'accordo, ciascuna parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti in virtù del presente accordo e delle intese stabilite nel quadro dello stesso siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:
 - i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, divulgate o altrimenti rese disponibili nell'ambito del presente accordo;
 - ii) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali.

II. Opere oggetto di diritto d'autore

Per i diritti d'autore appartenenti alle parti o ai partecipanti si applica una disciplina conforme all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio gestito dall'Organizzazione mondiale per il commercio.

III. Pubblicazioni scientifiche

Fatta salva la sezione IV, se non altrimenti convenuto nel PCGT, i risultati della ricerca sono pubblicati congiuntamente dai partecipanti. Oltre a questa norma generale, si applicano le seguenti regole:

- 1) Nell'eventualità che una parte o un ente pubblico di tale parte pubblichi opere di carattere scientifico e tecnico (giornali, articoli, relazioni, libri, nonché cassette video e software) risultanti da una ricerca congiunta ai sensi del presente accordo, l'altra parte ha diritto, previa autorizzazione scritta rilasciata dall'editore, ad una licenza mondiale, non esclusiva, irrevocabile e gratuita per la traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la divulgazione di tali pubblicazioni al pubblico.
- 2) Le parti si adoperano affinché sia data la massima divulgazione alle pubblicazioni scientifiche risultanti dalla ricerca congiunta svolta ai sensi del presente accordo e realizzate da editori indipendenti.

⁽¹⁾ Le caratteristiche indicative dei PCGT sono esposte nell'appendice.

- 3) Tutte le copie di un'opera tutelata dal diritto d'autore, destinata alla divulgazione al pubblico e redatta in base alla presente clausola, devono riportare i nomi dell'autore o degli autori, a meno che l'autore o gli autori non abbiano richiesto espressamente di non essere menzionati. Esse devono menzionare anche, in modo chiaramente visibile, il sostegno dato congiuntamente dalle parti.

IV. Informazioni non divulgabili

A. Informazioni documentarie non divulgabili

1. I partecipanti individuano senza indugio, e preferibilmente in sede di elaborazione del PCGT, le informazioni che essi desiderano non vengano divulgate nel quadro del presente accordo, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri
 - la segretezza dell'informazione, nel senso che l'informazione non è, nell'insieme o nella particolare configurazione o combinazione delle sue componenti, generalmente nota, o facilmente accessibile con mezzi leciti, agli esperti del settore;
 - il valore commerciale reale e potenziale dell'informazione in virtù della sua segretezza;
 - i precedenti provvedimenti di tutela dell'informazione, adeguati in rapporto alle circostanze, adottati dalla persona che ne aveva legalmente il controllo per mantenerne la segretezza.
2. Di norma, ai partecipanti non è richiesto di fornire alle parti informazioni non divulgabili. Tuttavia, qualora dovessero venire a conoscenza di tali informazioni, le parti ne rispettano il carattere particolare e non le rivelano né all'esterno, né al loro interno, né tra di loro senza il consenso scritto del partecipante, o dei partecipanti cui appartengono le informazioni. Queste limitazioni cessano automaticamente allorché le informazioni vengono divulgate dal proprietario senza restrizioni agli esperti del settore.
3. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni non divulgabili, scambiate tra di esse in applicazione del presente accordo e il loro carattere particolare siano facilmente riconoscibili in quanto tali dall'altra parte, ad esempio apponendovi un particolare contrassegno o una prescrizione restrittiva. La stessa disposizione si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, delle suddette informazioni.
4. Le informazioni non divulgabili comunicate ai sensi del presente accordo e ricevute dall'altra parte possono essere divulgate dalla parte che le riceve a personale interno o da essa assunto, nonché ad altri suoi dipartimenti o uffici autorizzati ai fini specifici della ricerca congiunta in corso, a condizione che le informazioni non divulgabili così comunicate siano regolate da un accordo scritto sulla riservatezza e siano rese facilmente riconoscibili in quanto tali nel modo sopra indicato.
5. Previo assenso scritto della parte che fornisce le informazioni non divulgabili ai sensi del presente accordo, la parte che le riceve può darvi divulgazione più ampia di quella consentita dal paragrafo 4. Le parti cooperano nell'istituire apposite procedure per richiedere e ottenere il suddetto assenso preliminare scritto. Ciascuna parte concede il suo assenso nei limiti consentiti dalle rispettive politiche, dai regolamenti e dalle legislazioni nazionali.

B. Informazioni non documentarie non divulgabili

Le informazioni non documentarie non divulgabili, le altre informazioni riservate o confidenziali fornite in occasione di seminari e riunioni organizzati nel quadro del presente accordo o le informazioni raccolte in seguito al distacco di personale, all'utilizzazione di attrezzature o all'esecuzione di progetti comuni, sono trattate dalle parti o dai partecipanti conformemente ai principi stabiliti alla sezione IV, lettera A del presente allegato, a condizione tuttavia che chi riceve tali informazioni non divulgabili, riservate o confidenziali, sia informato del loro carattere particolare in anticipo e per iscritto.

C. Controllo

Ciascuna parte si adopera per garantire che le informazioni non divulgabili da essa ricevute in virtù del presente accordo siano sottoposte a controllo nel modo ivi previsto. Se una parte si rende conto che non è, o con molta probabilità non sarà in grado di conformarsi alle disposizioni sulla non divulgabilità di cui alle lettere A o B, ne informa immediatamente l'altra parte che può essere lesa da tale divulgazione. Le parti, quindi, si consultano per definire una linea d'azione appropriata.

*Appendice***Caratteristiche indicative dei programmi comuni di gestione della tecnologia (PCGT)**

Il PCGT è un accordo specifico che i partecipanti concludono per eseguire la ricerca congiunta e stabilire i rispettivi diritti ed obblighi. Riguardo ai diritti di proprietà intellettuale, il PCGT, di norma, disciplina, tra l'altro, la proprietà, la tutela, i diritti d'uso ai fini della ricerca e dello sviluppo, lo sfruttamento e la divulgazione, ivi compresi le intese per la pubblicazione comune dei risultati, nonché i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la composizione delle controversie. Il PCGT può inoltre contenere disposizioni sulle conoscenze acquisite, sulle conoscenze di base, sulle norme che regolano la comunicazione di informazioni non divulgabili, sulla concessione di licenze e sulla consegna dei risultati finali.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1620/98 della Commissione, del 24 luglio 1998, che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel luglio 1998 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici e del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica slovena

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 209 del 25 luglio 1998)

Pagina 39, allegato,

— sotto Repubblica ceca:

anziché: «0402 21 99»,

leggi: «0402 21 91»;

— sotto Repubblica slovacca:

anziché: «0402 21 99»,

leggi: «0402 21 91».

Rettifica del regolamento (CE) n. 2689/98 della Commissione, dell'11 dicembre 1998, che stabilisce il quantitativo disponibile nel primo semestre 1999 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 337 del 12 dicembre 1998)

Pagina 28, allegato,

— sotto Repubblica ceca:

anziché: «0402 21 99»,

leggi: «0402 21 91»;

— sotto Repubblica slovacca:

anziché: «0402 21 99»,

leggi: «0402 21 91».
